

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Venerdì, 11 gennaio 2002

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si comunica che è in corso la procedura per l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla **Gazzetta Ufficiale** della Repubblica italiana. Allo scopo di facilitare le operazioni di rinnovo si prega di attendere e di utilizzare i suddetti bollettini. Qualora non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare, con cortese sollecitudine, la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

NUMERI DI C/C POSTALE **16716029** **Abbonamenti e vendite Gazzetta Ufficiale**
 16715047 **Inserzioni nella Gazzetta Ufficiale**

S O M M A R I O

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 novembre 2001.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, sen. Learco Saporito Pag. 3

Ministero dell'interno

DECRETO 28 dicembre 2001.

Contributo, ai sensi dell'art. 145, comma 94, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dei comuni per minori entrate derivanti dalla sanatoria edilizia per immobili sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e disabili Pag. 4

Ministero dell'economia e delle finanze

DECRETO 22 novembre 2001.

Modalità di attribuzione ed importo dei premi del gioco del «Cinque su cinque» della «Lotteria Italia 2001» Pag. 5

DECRETO 27 novembre 2001.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Il mercante in fiera» Pag. 6

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DECRETO 29 novembre 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 25.815.800.000 - € 13.332.748,02 Pag. 7

Ministero delle attività produttive

DECRETO 11 dicembre 2001.

Autorizzazione alla società ECO - European Certifying Organization S.p.a., in Faenza, al rilascio di certificazione CE.
Pag. 12

DECRETO 19 dicembre 2001.

Riconoscimento della Camera di commercio italo-ellenica, in Atene Pag. 13

DECRETO 20 dicembre 2001.

Autorizzazione all'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione», in Legnano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.
Pag. 13

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

DECRETO 11 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro effettivo nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese Pag. 15

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**Università della Calabria**

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto. Pag. 15

Università del Molise

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in scienze politiche Pag. 27

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in economia del turismo Pag. 27

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in economia aziendale Pag. 28

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in discipline economiche e sociali Pag. 29

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale Pag. 30

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'economia e delle finanze: Cambi di riferimento del 10 gennaio 2002 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 31

Ministero della difesa: Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito Pag. 31

Regione Sardegna: Variazione della ragione sociale della società «Acqua minerale S. Lucia dei F.lli Negretti S.n.c.». Pag. 37

Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo: Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi Pag. 37

RETTIFICHE**ERRATA-CORRIGE**

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della giustizia, recante: «Trasferimento di notai». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002) Pag. 38

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7**Ministero delle politiche agricole e forestali**

DECRETO 27 novembre 2001.

Modalità di applicazione del decreto 16 marzo 2000, recante disposizioni in materia di premi zootecnici.

01A13741

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

DECRETO 9 novembre 2001.

Delega di funzioni al Sottosegretario di Stato, sen. Learco Saporito.

IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA E PER IL COORDINAMENTO DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE E SICUREZZA

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 agosto 2000, e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Ministro per la funzione pubblica 2 ottobre 2000;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 10 giugno 2001, con il quale l'on. Franco Frattini è stato nominato Ministro senza portafoglio;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2001, con il quale al predetto Ministro è stato conferito l'incarico per la funzione pubblica e il coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 2001, con il quale il sen. Learco Saporito è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di funzione pubblica e di coordinamento dei servizi di informazione e sicurezza al Ministro senza portafoglio on. dott. Franco Frattini, con il quale si dispone, tra l'altro, che le funzioni di cui all'art. 1 del citato decreto possono essere esercitate anche per il tramite di un Sottosegretario di Stato;

Considerata l'opportunità di esercitare la facoltà di affidare al Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito la cura delle funzioni e la definizione degli obiettivi indicati nel dispositivo, al fine di migliorare l'organizzazione del lavoro e rendere più efficienti i relativi servizi;

Decreta:

Art. 1.

1. Nel quadro delle funzioni di indirizzo politico-amministrativo esercitate dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito coopera, in relazione alle risorse individuate, agli indirizzi politici e alle direttive definiti dal Ministro on. dott. Franco Frattini ai

sensi dell'art. 95 della Costituzione, per la attuazione dei seguenti obiettivi e priorità nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) l'indirizzo, il coordinamento e la programmazione delle attività formative della Scuola superiore della pubblica amministrazione, al fine di una efficace ed efficiente organizzazione delle stesse ed il monitoraggio della qualità e dell'efficacia delle attività formative delle pubbliche amministrazioni in generale;

b) il coordinamento delle iniziative dirette ad assicurare il sostegno e la diffusione dell'innovazione amministrativa e la trasparenza della gestione, al fine di conseguire il miglioramento dei rapporti tra pubblica amministrazione, cittadini ed imprese, anche sotto il profilo della qualità dei servizi resi, ricorrendo a strutture di coordinamento con l'attività di competenza del Ministro per l'innovazione e le tecnologie;

c) il coordinamento delle attività inerenti all'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

d) il coordinamento delle attività inerenti alla semplificazione e al riassetto delle procedure amministrative e alla qualità della regolazione, avvalendosi a tali fini anche dell'Osservatorio per le semplificazioni e del Nucleo per le semplificazioni delle norme e delle procedure;

e) le funzioni inerenti alle iniziative normative di riforma delle magistrature amministrativa e contabile e dell'Avvocatura generale dello Stato, nonché dell'organizzazione e del funzionamento dei relativi organi di autogoverno.

Art. 2.

1. Nel quadro degli indirizzi generali formulati dal Ministro, il Sottosegretario di Stato sen. Learco Saporito è, altresì, delegato ad esercitare le seguenti funzioni nell'ambito delle aree di competenza del Dipartimento della funzione pubblica:

a) il riordino e la riorganizzazione degli enti di ricerca, svolgendo azione di coordinamento di progetti, anche di livello internazionale, nei quali risultino impegnate istituzioni pubbliche e private e cooperando con il Ministro nello svolgimento delle funzioni di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;

b) il monitoraggio dell'attività contrattuale dell'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, ai fini di un corretto, efficace ed efficiente svolgimento della stessa, anche in riferimento all'impatto della stessa attività sul funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

c) l'attuazione delle procedure di reclutamento del personale non dirigenziale nelle pubbliche amministrazioni, ferma restando la competenza del Ministro per le nomine delle commissioni e per i decreti di programmazione delle assunzioni;

d) le iniziative e le misure volte a garantire la piena ed effettiva applicazione ed attuazione delle leggi

nelle pubbliche amministrazioni, nonché quelle inerenti ai servizi sociali, alla sicurezza sui luoghi di lavoro nelle pubbliche amministrazioni, all'anagrafe delle prestazioni rese dal personale delle pubbliche amministrazioni, richiedendo al Ministro l'impiego delle strutture ispettive previste dall'ordinamento vigente;

e) la presidenza della conferenza dei dirigenti generali preposta ai servizi del personale e di organizzazione;

f) la sostituzione del Ministro, ove questi non sia presente, nella presidenza degli organismi collegiali che siano istituiti nell'ambito del processo di riforma della pubblica amministrazione nonché, di volta in volta, negli altri organismi collegiali ai quali il Ministro partecipa;

g) le attività inerenti ai trattamenti previdenziali e di quiescenza dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni;

h) l'adozione dei provvedimenti di cui all'art. 38, comma 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di cui all'art. 9, comma 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341;

i) le attività residuali della segreteria dei ruoli unici e l'attuazione della normativa della legge 27 ottobre 1988, n. 482;

j) il procedimento di istruttoria dei ricorsi straordinari al Capo dello Stato, compreso la richiesta di parere al Consiglio di Stato;

k) nell'ambito delle attribuzioni del Dipartimento della funzione pubblica è inoltre delegato a rispondere, in armonia con gli indirizzi del Ministro, alle interrogazioni a risposta scritta e ad intervenire presso la Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica, in rappresentanza del Ministro nei casi di sua assenza, impedimento ovvero qualora il Ministro lo reputi necessario, per lo svolgimento di interpellanze o interrogazioni a risposta orale; a rappresentare il Ministro nelle audizioni parlamentari e a rappresentare il Governo in armonia con le direttive di volta in volta fissate dal Ministro, nell'ambito di lavori parlamentari relativi all'esame di disegni e proposte di legge, mozioni e risoluzioni.

Art. 3.

1. Nelle attribuzioni di cui ai precedenti commi non sono compresi e appartengono alla potestà del Ministro gli atti di spesa, gli atti e i provvedimenti da sottoporre a deliberazione del Consiglio dei Ministri o comunque da emanare mediante decreto del Presidente della Repubblica o che abbiano contenuto normativo, gli atti di nomina dei vertici e degli organi degli enti sottoposti alla vigilanza o, comunque, rientranti nell'ambito delle competenze del Ministro e gli atti che ineriscono alla promozione di ispezioni ed inchieste.

2. Il Sottosegretario di Stato verifica periodicamente la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli obiettivi indicati nel presente decreto.

3. Le funzioni di cui all'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 agosto 2001, non previste dal presente provvedimento, possono essere esercitate a richiesta del Ministro in caso di assenza o impedimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, 9 novembre 2001

Il Ministro: FRATTINI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2001

Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 14, foglio n. 106

02A00222

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 dicembre 2001.

Contributo, ai sensi dell'art. 145, comma 94, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, a favore dei comuni per minori entrate derivanti dalla sanatoria edilizia per immobili sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e disabili.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Visto l'art. 145, comma 93 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, secondo il quale: «Ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'art. 2, comma 61 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano le disposizioni di cui ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e le norme relative all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, per immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti, e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro il 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1985, n. 47»;

Visto l'art. 145, comma 94, della legge n. 388 del 2000 che prevede per l'insieme dei comuni sedi di comunità terapeutiche interessate alla sanatoria di cui al comma 93 la concessione di un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi da erogare negli anni 2002 e 2003, secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'interno;

Sentita l'Associazione nazionale dei comuni d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai comuni sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e per disabili interessate alla sanatoria di cui al comma 93 dell'art. 145 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, riportato in premessa, è corrisposto da parte del Ministero dell'interno un contributo fino ad un massimo di lire 5 miliardi pari ad euro 2.582.284,49 da erogare negli anni 2002 e 2003.

Art. 2.

1. Per l'attribuzione del contributo di cui all'art. 1, i comuni trasmettono apposita certificazione da redigere secondo il modello di cui all'allegato A, nella quale attestano l'entità delle minori entrate derivanti dalla sanatoria operata per gli immobili sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e per disabili di cui all'art. 1.

2. I comuni trasmettono entro il termine perentorio del 31 marzo 2002 il certificato di cui sopra agli uffici territoriali di Governo competenti per territorio, i quali provvedono ad inoltrarli al Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Direzione centrale della finanza locale, entro quindici giorni dalla scadenza del predetto termine.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 dicembre 2001

Il Ministro: SCAJOLA

ALLEGATO A

Comune

□□□□□□□□
Codice ente

All'ufficio territoriale di
Governo di:

**DICHIARAZIONE ATTESTANTE LE MINORI ENTRATE
DERIVANTI DALLA SANATORIA OPERATA PER GLI
IMMOBILI UTILIZZATI PER SEDI DI COMUNITÀ TERA-
PEUTICHE PER TOSSICODIPENDENTI E PER DISABILI.**

Visto l'art. 145, comma 93, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che prevede l'applicazione delle disposizioni contenute ai capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e delle norme relative all'art. 9 della legge 28 gennaio 1977, n. 10, ai soggetti e alle opere nei cui confronti ha operato la norma di validazione degli atti e dei provvedimenti adottati e di salvaguardia degli effetti prodottisi e dei rapporti giuridici sorti sulla base dell'art. 11 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 495, per effetto dell'art. 2, comma 61, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, per gli immobili utilizzati per sedi di comunità terapeutiche per tossicodipendenti e per disabili, anche oltre i 750 metri cubi, realizzati entro la data del 31 dicembre 1993, per i quali sia stata già presentata richiesta di concessione o di autorizzazione in sanatoria, anche ai sensi dell'art. 13 della legge 28 febbraio 1995, n. 47;

Si dichiara

che questo comune ha conseguito per effetto della sanatoria di cui all'art. 145, comma 93, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, minori entrate pari ad euro

..... li

Bollo dell'ente

Il responsabile del servizio

02A00107

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 22 novembre 2001.

**Modalità di attribuzione ed importo dei premi del gioco del
«Cinque su cinque» della «Lotteria Italia 2001».**

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Vista la legge 4 agosto 1955, n. 722, e successive modificazioni;

Vista la legge 25 ottobre 1995, n. 591;

Vista la legge 10 agosto 1988, n. 357;

Vista la legge 26 marzo 1990, n. 62;

Visto il decreto ministeriale del 13 dicembre 2000, con il quale sono state individuate le manifestazioni cui abbinare le lotterie dell'anno 2001;

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Considerato che la Lotteria Italia 2001 è collegata alla trasmissione televisiva della R.A.I. «Torno Sabato»;

Visti i propri decreti n. 04/85714 del 10 settembre 2001 e n. 04/85869 del 20 settembre 2001 concernenti le modalità tecniche di svolgimento della Lotteria Italia 2001 nonché le modalità di assegnazione dei premi messi in palio nella suddetta trasmissione televisiva;

Considerato che si ritiene opportuno procedere all'assegnazione dei premi previsti per la puntata del 7 ottobre non attribuiti per il mancato svolgimento del gioco conseguente alla grave situazione internazionale;

Ritenuto che per l'assegnazione di detti premi occorre stabilirne le modalità di attribuzione e l'ammontare;

Decreta:

Art. 1.

Nel corso della trasmissione «Torno Sabato» del 24 novembre 2001, saranno estratti cinque numeri compresi tra 1 e 50 costituenti una cinquina. Tutti gli acquirenti dei biglietti che, dopo aver grattato l'area di gioco di cui all'art. 9 del decreto n. 04/85714 del 10 settembre 2001, avranno realizzato in orizzontale su una delle tre righe la cinquina estratta, dovranno inviare un telegramma alla R.A.I., «Torno Sabato», viale Mazzini n. 14 - 00195 Roma, contenente le generalità del possessore del biglietto, indirizzo e recapiti telefonici.

Tutti coloro che invieranno le suddette comunicazioni, verranno chiamati dalla R.A.I., che ne sosterrà tutti gli oneri, a partecipare ad una delle seguenti puntate della trasmissione «Torno Sabato»: 1, 8, 15, 22 e 29 dicembre 2001 e 6 gennaio 2002.

Nel corso di ognuna delle suddette trasmissioni verrà assegnato a ciascuno dei partecipanti un premio di € 5.000 e tra gli stessi sarà posto in palio un premio

di € 100.000, da attribuire con il meccanismo di sorte già previsto per le modalità di gioco presenti nella trasmissione.

Qualora non dovessero esserci partecipanti in una delle puntate sopraindicate il premio di € 100.000 si cumulerà fino all'assegnazione con il premio posto in palio per la puntata successiva.

I premi non attribuiti rientreranno nella determinazione della massa premi di cui all'art. 5 del citato decreto del 10 settembre 2001.

Art. 2.

I biglietti vincenti saranno consegnati alla commissione di controllo di cui all'art. 11 del decreto del 10 settembre 2001 e, ai vincitori, sarà rilasciata una copia autenticata dei biglietti medesimi, per consentire, per tutta la durata della lotteria, la partecipazione ai premi previsti dagli articoli 5 e 9 del citato decreto del 10 settembre 2001.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 novembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre 2001

*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 361*

02A00225

DECRETO 27 novembre 2001.

Indizione e modalità tecniche di svolgimento della lotteria ad estrazione istantanea «Il mercante in fiera».

IL DIRETTORE GENERALE DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali approvato con decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1948, n. 1677, e successive modificazioni;

Visto l'art. 6 della legge 26 marzo 1990, n. 62, che autorizza il Ministro delle finanze ad istituire le lotterie nazionali ad estrazione istantanea;

Visto il regolamento delle lotterie nazionali ad estrazione istantanea adottato con decreto del Ministro delle finanze in data 12 febbraio 1991, n. 183;

Visto l'art. 11, commi 2 e 3 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito nella legge 26 febbraio 1994, n. 133;

Ritenuto che deve essere indetta una lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il mercante in fiera» in attuazione dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1993, n. 557, e che, ai sensi dell'art. 6 della legge n. 62/1990 e dell'art. 3 del regolamento di cui al citato decreto ministeriale n. 183/1991, ne devono essere stabiliti i criteri e le modalità di effettuazione;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Decreta:

Art. 1.

È indetta con inizio dal 10 dicembre 2001 la lotteria nazionale ad estrazione istantanea denominata «Il mercante in fiera».

Art. 2.

Vengono messi in vendita 40.000.000 biglietti la cui facciata anteriore riproduce in alto la denominazione della lotteria, il prezzo di vendita del biglietto e decori natalizi. Le aree di gioco, ricoperte da speciale vernice asportabile mediante raschiatura, sono costituite da un quadrato raffigurante il dorso di una carta da gioco contraddistinto dalla scritta «LA TUA CARTA» e da quattro rettangoli sottostanti, raffiguranti il dorso di altrettante carte da gioco sopra le quali sono situati quattro spazi con l'indicazione «PREMIO». Sotto i quattro rettangoli è apposta la scritta «LE CARTE FORTUNATE». Nella parte inferiore del lato destro del biglietto è impressa la numerazione sequenziale per la individuazione del blocchetto e dei biglietti che vi sono contenuti; nella parte centrale inferiore del biglietto sono, inoltre, presenti due rettangoli, ricoperti da speciale vernice; quello più grande con la scritta «Attenzione non grattare qui», destinato al codice di validazione, quello più piccolo, contrassegnato dalla scritta «non grattare», contiene i codici di validazione per i rivenditori.

Nella parte posteriore del biglietto è indicato il regolamento del gioco, le categorie dei premi e le modalità per ottenerne il pagamento.

Art. 3.

Il prezzo di ciascun biglietto è di L. 2.000 pari ad € 1,03.

Art. 4.

Gli acquirenti del biglietto possono conoscere immediatamente la vincita scoprendola, mediante raschiatura, nel modo seguente. Si deve grattare l'area con la scritta «LA TUA CARTA», quindi grattare, ad una ad una, le quattro «CARTE FORTUNATE» ed il «PREMIO» corrispondente. Se il simbolo trovato nell'area «LA TUA CARTA» è uguale ad uno dei quattro simboli trovati sotto «LE CARTE FORTUNATE» si vince il premio corrispondente posto al disopra della carta vincente.

Art. 5.

La massa premi ammonta a L. 34.480.000.000, pari ad € 17.807.433,88, suddivisa nelle seguenti categorie di premi:

1^a categoria: 4 premi di L. 500.000.000 pari ad € 258.228,45;

2^a categoria: 4 premi di L. 50.000.000 pari ad € 25.822,84;

3^a categoria: 12 premi di L. 10.000.000 pari ad € 5.164,57;

4^a categoria: 480 premi di L. 2.000.000 pari ad € 1.032,91;

5^a categoria: 80.000 premi di L. 100.000 pari ad € 51,65;

6^a categoria: 80.000 premi di L. 50.000 pari ad € 25,82;

7^a categoria: 640.000 premi di L. 10.000 pari ad € 5,16;

8^a categoria: 3.200.000 premi di L. 4.000 pari ad € 2,07.

Art. 6.

Il pagamento dei premi di 1^a, 2^a, 3^a e 4^a categoria va richiesto all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, che provvede ad effettuarlo nel termine di trenta giorni dalla presentazione del biglietto vincente.

I biglietti vincenti debbono essere integri ed in originale escluso qualsiasi equipollente, presentati o fatti pervenire, a rischio del possessore, all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato - piazza Mastai n. 11 - 00153 Roma, accompagnati da domanda, in carta semplice, contenente le generalità dell'esibitore e l'indicazione della modalità prescelta per il pagamento fra quelle previste dal regolamento di contabilità generale dello Stato.

I biglietti vincenti, inoltre, devono riportare integro il rettangolo con la scritta «Attenzione non grattare qui»; in caso di raschiatura, anche parziale, del rettangolo destinato al codice di validazione, si determina la nullità del biglietto e, quindi, della vincita.

I biglietti vincenti i premi di 5^a, 6^a, 7^a e 8^a categoria devono riportare integro anche il rettangolo con la scritta «non grattare» che contiene il codice di validazione destinato ai rivenditori e che dovrà essere dagli stessi grattato per procedere al controllo della vincita ed al conseguente pagamento del premio.

Con avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* sarà stabilita la data di cessazione della lotteria, dalla quale decorreranno quarantacinque giorni entro i quali, a pena di nullità, dovrà essere chiesto il pagamento dei premi di cui al comma 1.

Per i premi di 5^a, 6^a, 7^a ed 8^a categoria si prescinde dalle suindicate modalità ed il pagamento è effettuato immediatamente al portatore del biglietto vincente dal venditore di tale biglietto.

Art. 7.

Qualora nel corso della manifestazione, sulla base dell'andamento delle vendite se ne ravvisasse la necessità, verranno emessi ulteriori biglietti per lotti che comprendano, in proporzione, il numero dei premi di cui al precedente art. 5.

Art. 8.

L'Amministrazione dei monopoli di Stato garantisce che i biglietti sono realizzati con un sistema di stampa computerizzato che assicura la certezza di inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati che conducano all'assoluta casualità del-

l'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contenga gli elementi elettronici e grafici atti a determinarne la validità in caso di vincita.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 27 novembre 2001

Il direttore generale: CUTRUPI

Registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 2001

*Ufficio di controllo sui Ministeri economico-finanziari, registro n. 2
Economia e finanze, foglio n. 246*

02A00226

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 29 novembre 2001.

Ammissione dei progetti e centri di ricerca di cui al decreto ministeriale 23 ottobre 1997, per complessive L. 25.815.800.000 - € 13.332.748,02.

IL DIRETTORE

DEL DIPARTIMENTO PER LA PROGRAMMAZIONE,
IL COORDINAMENTO E GLI AFFARI ECONOMICI -
SERVIZIO PER LO SVILUPPO ED IL POTENZIAMENTO
DELLE ATTIVITÀ DI RICERCA - UFFICIO V

Vista la legge 30 luglio 1999, n. 300, concernente l'istituzione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca di seguito denominato MIUR;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, recante: «Modifiche alla legge 1° marzo 1986, n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno»;

Viste le domande presentate ai sensi del decreto ministeriale del 23 ottobre 1997, n. 629, riguardante le modalità procedurali per la concessione delle agevolazioni ai progetti e centri di ricerca di cui all'art. 6, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito, nella legge 7 aprile 1995, n. 104, a valere sui fondi della legge n. 488 del 19 dicembre 1992 e, i relativi esiti istruttori;

Viste le proposte formulate dal comitato nella riunione del 17 luglio 2001 relative ai progetti per i quali il C.T.S. ha espresso parere favorevole ai fini dell'ammissione alle agevolazioni;

Vista la disponibilità del cap. 7365 P.G. 02;

Considerato che per tutti i progetti proposti per l'ammissione alle agevolazioni nella predetta riunione è in corso di acquisizione la certificazione di cui al decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490, così come integrato dall'art. 15 della legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni ed integrazioni;

Decreta:

Art. 1.

I seguenti progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo sono ammessi alle agevolazioni ai sensi del citato decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997, nella misura e con le modalità di seguito indicate:

DITTA: FAMECCANICA.DATA S.p.a. - Pescara, classificata grande impresa.

Progetto: S329-P.

Titolo del progetto: sistema di produzione, raggruppamento e confezionamento di pannolini modulare, flessibile ed ad alta velocità basato su servo motori indipendenti.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 10.541.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 800.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera a): L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera c): L. 9.741.000.000;

in zona obiettivo 2 e 5 b): L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.741.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.983.000.000 per ricerca industriale e L. 7.558.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punto 3, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.889.200.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.296.400.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 34,80%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 36,90%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 7 marzo 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la sti-

pula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: A.P.I. APPLICAZIONI PLASTICHE INDUSTRIALI S.p.A. - Mussolente (Vicenza), classificata piccola/media impresa.

Progetto: S348-P.

Titolo del progetto: studio di leghe di materiali termoplastici atti a realizzare fondi per calzature a ridotto impatto ambientale e relativi sistemi di incollaggio a marchio «Ecologico».

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 2.559.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 130.000.000;

in zona art. 92, par. 3, lettera a): L. 0;

in zona art. 92, par. 3, lettera c): L. 0;

in zona obiettivo 2 e 5 b): L. 2.429.000.000.

Entità delle spese ammissibili: L. 2.429.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.926.000.000 per ricerca industriale e L. 633.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.785.300.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 595.100.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 65,98%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 69,76%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° aprile 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 28 dicembre 1999.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle

attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione anti-mafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: NORTEL NETWORKS S.P.A. - Ivrea (Torino), classificata grande impresa.

Progetto: S401-P.

Titolo del progetto: sviluppo di applicazioni integrate avanzate per l'ingegnerizzazione e la gestione di reti di telecomunicazioni wireless per la telefonia cellulare.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 10.680.000.000 di cui:

- in zona non eleggibile: L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 10.680.000.000;
- in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 0;
- in zona obiettivo 2: L. 0;
- in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 10.680.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.602.000.000 per ricerca industriale e L. 9.078.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d) punto 2, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.799.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 2.899.700.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 53,75%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 54,30%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: venti mesi a partire dal 10 giugno 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 10 marzo 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato,

ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione anti-mafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: CARTESIO CONSULENZA E SERVIZI S.P.A. - Perugia, classificata piccola/media impresa.

Progetto: S410-P.

Titolo del progetto: produzione rapida di software basata sul riuso di componenti.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.847.000.000 di cui:

- in zona non eleggibile: L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 1.847.000.000;
- in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 0;
- in zona obiettivo 2: L. 0;
- in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.847.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.847.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 2, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.472.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 736.350.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 79,74%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 2 luglio 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 3 aprile 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: ETA - ESTRUSIONE TECNOLOGIE AVANZATE S.P.A. - Pozzilli (Isernia), classificata piccola/media impresa.

Progetto: S448-P.

Titolo del progetto: recupero delle soluzioni di soda caustica provenienti dal decapaggio delle matrici di estrusione dell'alluminio.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 810.000.000 di cui:

in zona non eleggibile: L. 0;

in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 100.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 710.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 810.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 304.000.000 per ricerca industriale e L. 506.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 2, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 508.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 2.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 254.200.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 59,38%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 62,77%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: ventiquattro mesi a partire dal 1° novembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 29 maggio 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: COLELLA LEGNAMI S.P.A. - Napoli, classificata piccola/media impresa.

Progetto: S451-P.

Titolo del progetto: nuovo processo automatizzato per la prima lavorazione di essenze di legno pregiato.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 5.166.000.000 di cui:

in zona non eleggibile L. 550.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 4.096.000.000;

in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 520.000.000;

in zona obiettivo 2: L. 0;

in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 4.616.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 2.668.000.000 per ricerca industriale e L. 2.498.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 2, 3, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 3.174.400.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.058.130.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 57,59%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 61,45%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 5,70%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° settembre 2000.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 1° giugno 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: ZEUNA STARKER PRODUZIONE ITALIA S.P.A. - Terni, classificata piccola/media impresa.

Progetto: S494-P.

Titolo del progetto: processo integrato innovativo per la fabbricazione di componenti e assiemi per sistemi di scarico automobilistici.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 9.304.000.000 di cui:

- in zona non eleggibile: L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 0;
- in zona obiettivo 2: L. 9.304.000.000;
- in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 9.304.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 3.898.000.000 per ricerca industriale e L. 5.406.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera d), punti 1, 4, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 5.993.800.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 1.997.930.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 60,47%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 64,42%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 30 gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: CENTRO LASERS. CONS.R.L. - Valenzano (Bari), classificata piccola/media impresa.

Progetto: S495-P.

Titolo del progetto: realizzazione di un impianto plasma termico per il trattamento, la distruzione ed il riciclo di rifiuti pericolosi e non.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 1.560.000.000 di cui:

- in zona non eleggibile: L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 1.560.000.000;
- in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 0;
- in zona obiettivo 2: L. 0;
- in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 1.560.000.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.560.000.000 per ricerca industriale e L. 0 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punti 1, 2, 4, 6, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.228.900.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 409.630.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 75,00%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 78,78%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: trentasei mesi a partire dal 1° luglio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 7 agosto 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

DITTA: COMERIO ERCOLE - OFFICINE MECCANICHE E FONDERIE S.p.A. - Busto Arsizio (Varese), classificata piccola/media impresa.

Progetto: S516-P.

Titolo del progetto: nuovo processo tecnologico per l'ottenimento di nontessuti compositi ed innovativi.

Entità delle spese nel progetto approvato: L. 3.653.600.000 di cui:

- in zona non eleggibile: L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera a): L. 0;
- in zona art. 87, par. 3, lettera c): L. 0;
- in zona obiettivo 2: L. 3.653.600.000;
- in zona Phasing out: L. 0.

Entità delle spese ammissibili: L. 3.653.600.000.

Ripartizione delle spese tra attività di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo:

L. 1.544.600.000 per ricerca industriale e L. 2.109.000.000 per sviluppo precompetitivo.

Maggiorazioni concesse: ai sensi dell'art. 4, comma 11, lettera d), punto 1, del decreto ministeriale n. 629 del 23 ottobre 1997.

Ammontare massimo complessivo del contributo nella spesa: L. 1.963.700.000.

Numero delle quote in cui è frazionata l'erogazione: 3.

Ammontare massimo di ciascuna quota annuale: L. 654.570.000.

Intensità media di agevolazione derivante dalla ripartizione prevista a progetto e dalle maggiorazioni riconosciute: 49,43%.

Intensità effettiva di agevolazione considerato l'andamento temporale delle spese: 53,75%.

Tasso applicato per le operazioni di attualizzazione ai fini del calcolo dell'ESL vigente al momento di inizio del progetto e fisso per tutta la durata del progetto: 6,33%.

Durata del progetto: 30 mesi a partire dall'8 gennaio 2001.

Ammissibilità delle spese a decorrere dal novantesimo giorno a partire dal 5 ottobre 2000.

Qualora, tra la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del presente decreto e la stipula del contratto con l'istituto di credito convenzionato, intervenga la modifica della data di inizio delle attività progettuali ed il tasso di attualizzazione a tale data comporti una diminuzione dell'ammontare del contributo massimo, l'istituto di credito convenzionato, ne dovrà tenere conto al momento della stipula del contratto dandone tempestiva comunicazione a questo Ministero.

Condizioni: l'operatività del presente decreto è subordinata all'acquisizione della certificazione antimafia di cui alla normativa citata in premessa.

Art. 2.

La relativa spesa di L. 25.815.800.000 (€ 13.332.748,02), di cui all'art. 1 del presente decreto, grava sul capitolo 7365 P.G.02 esercizio 2001.

Il presente decreto sarà inviato per i successivi controlli agli organi competenti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 novembre 2001

Il direttore generale: CRISCUOLI

02A00059

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 11 dicembre 2001.

Autorizzazione alla società ECO - European Certifying Organization S.p.a., in Faenza, al rilascio di certificazione CE.

IL DIRETTORE GENERALE PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Visto l'art. 1, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, che conferisce delega al Governo per l'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive della Comunità economica europea di cui all'elenco A allegato alla medesima legge;

Visto il decreto legislativo 27 dicembre 1991, n. 313, di attuazione della direttiva 88/378/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti la sicurezza dei giocattoli, a norma dell'art. 51 della legge 29 dicembre 1990, n. 428;

Visto il decreto 13 dicembre 1991 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato concernente le modalità di presentazione delle istanze di autorizzazione alla certificazione prevista dalla direttiva 88/378/CEE;

Vista l'istanza con la quale la società ECO - European Certifying Organization S.p.a., con sede in Faenza, via Granarolo, 62, ha richiesto l'autorizzazione al rilascio della certificazione ai sensi della direttiva 88/378/CEE;

Considerato che il richiedente ha dichiarato di possedere i requisiti minimi previsti in allegato II della direttiva 84/532/CEE;

Decreta:

Art. 1.

La società ECO - European Certifying Organization S.p.a. è autorizzata al rilascio di certificazione CE ai fabbricanti, mandatarî o importatori di giocattoli che intendono avvalersi di tale procedura secondo le forme e le modalità stabilite nella direttiva 88/378/CEE e nel decreto legislativo di attuazione della stessa.

Art. 2.

La società ECO - European Certifying Organization S.p.a. esercita i controlli di conformità dei prodotti al tipo certificato e nei casi previsti, con le procedure e modalità indicate nella direttiva 88/378/CEE, sospende o revoca la certificazione CE già rilasciata.

Art. 3.

La società ECO - European Certifying Organization S.p.a., comunica al Ministero delle attività produttive - Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico - Ufficio F1, con periodicità trimestrale, tutte le certificazioni rilasciate.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 dicembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

01A14005

DECRETO 19 dicembre 2001.

Riconoscimento della Camera di commercio italo-ellenica, in Atene.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LA PROMOZIONE DEGLI SCAMBI
E PER L'INTERNAZIONALIZZAZIONE DELLE IMPRESE

Vista la legge 1° luglio 1970, n. 518, relativa al riconoscimento, quali camere di commercio italiane all'estero, delle associazioni di operatori economici, libere, elettive, costituite all'estero al fine di contribuire allo sviluppo delle relazioni commerciali con l'Italia;

Vista la domanda ricevuta in data 7 febbraio 2001 con cui la Camera di commercio italo-ellenica ha chiesto il predetto riconoscimento;

Visto il parere favorevole espresso dal Ministero degli affari esteri con nota n. F 205 del 29 agosto 2001, sulla base degli elementi di valutazione forniti dall'ambasciata italiana in Grecia con nota n. 1450 del 18 giugno 2001;

Considerato che la citata Camera ha dimostrato di avere svolto negli ultimi due anni una considerevole attività in favore degli scambi commerciali con l'Italia e una significativa attività di assistenza agli operatori economici;

Considerato che l'organizzazione e l'attività della Camera risultano adeguate agli indicatori assentiti nella Conferenza dei servizi tenuta da questa amministrazione il 15 luglio 1998 con il Ministero degli affari esteri, l'Istituto nazionale per il commercio estero e l'Assocamerestero, associazione rappresentativa delle camere di commercio italiane all'estero;

Considerato che lo statuto della Camera è conforme all'art. 3 della summenzionata legge n. 518;

Visto l'art. 22 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, che disciplina l'impiego della denominazione «Camera di commercio»;

Decreta:

La Camera di commercio italo-ellenica, con sede ad Atene è riconosciuta, ai sensi della legge 1° luglio 1970, n. 518, quale camera di commercio italiana all'estero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 dicembre 2001

Il direttore generale: CAPRIOLI

01A14190

DECRETO 20 dicembre 2001.

Autorizzazione all'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione», in Legnano, ad emettere certificazione CE di rispondenza della conformità delle attrezzature a pressione.

IL DIRETTORE GENERALE

PER LO SVILUPPO PRODUTTIVO E LA COMPETITIVITÀ

Vista la direttiva 97/23/CE concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle attrezzature a pressione;

Visto il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, supplemento ordinario n. 91 del 18 aprile 2000, di attuazione della direttiva 97/23/CE;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 7 febbraio 2001, concernente le linee guida che individuano i criteri per la designazione degli organismi di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93;

Vista la direttiva 16 settembre 1998 del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 263 del 10 novembre 1998, concernente la documentazione da produrre per l'autorizzazione degli organismi di certificazione CE;

Visto l'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 175, recante il regolamento di organizzazione del Ministero delle attività produttive;

Vista l'istanza presentata dall'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione» con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano) in data 8 marzo 2001 acquisita, in data 16 marzo 2001 con prot. 779823, agli atti della direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Vista la documentazione integrativa richiesta dagli uffici in data 8 giugno 2001 e 12 novembre 2001 ed acquisita, in data 26 luglio 2001, prot. 781377 ed in data 14 dicembre 2001, prot. 782738, agli atti della Direzione generale per lo sviluppo produttivo e la competitività - Ispettorato tecnico dell'industria;

Tenuto conto che la documentazione prodotta dall'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione» - Legnano (Milano), soddisfa quanto richiesto dalla sopraccitata direttiva del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 16 settembre 1998 e consente l'accertamento del possesso dei requisiti per il rilascio dell'autorizzazione alla certificazione CE;

Considerato che l'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione» - Legnano (Milano), ha dichiarato di essere in possesso dei requisiti minimi di cui all'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli previsti dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione» con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano), è autorizzato, in conformità all'art. 12 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, ad emettere certificazione CE di conformità ai requisiti essenziali di sicurezza per le attrezzature a pressione applicando le procedure di valutazione prevista per le categorie: I, II, III e IV di cui all'art. 9 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 2.

L'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione» con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano), è autorizzato, in conformità all'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a rilasciare l'approvazione europea dei materiali secondo le modalità e le procedure previste nell'art. 11 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 3.

L'organismo «CEC - Consorzio europeo certificazione» con sede legale in via Pisacane n. 46 - Legnano (Milano), è autorizzato, in conformità all'art. 13 del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, a svolgere i compiti di cui al punto 3.1.2 dell'allegato I del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 4.

1. La certificazione CE di cui all'art. 1, l'approvazione europea dei materiali di cui all'art. 2 ed i compiti di cui all'art. 3 devono essere svolti secondo le forme modalità e procedure stabilite nel decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e nel pieno rispetto e mantenimento della struttura dell'organismo, nonché dell'organizzazione e gestione del personale e risorse strumentali come individuata nella documentazione presentata ed integrata su disposizione dei competenti uffici ministeriali che hanno condotto l'istruttoria, fatto salva l'approvazione, da parte del Ministero delle attività produttive, delle variazioni che dovessero essere sottoposte in via preventiva dall'organismo medesimo.

2. Con periodicità trimestrale, copia integrale delle certificazioni rilasciate e delle approvazioni europee di

materiali, è inviata su supporto magnetico, al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria.

3. Con periodicità annuale l'organismo deve produrre al Ministero dell'attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, evidenza documentale della partecipazione ad attività di studio, anche internazionali, nel campo, della normazione, del coordinamento tecnico, nelle materie coperte dalla designazione di cui all'art. 12, comma 2, lettera b) del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93.

Art. 5.

1. La presente autorizzazione ha validità triennale ed entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Durante il periodo di validità delle autorizzazioni il Ministero delle attività produttive - Direzione generale sviluppo produttivo e competitività - Ispettorato tecnico dell'industria, si riserva di effettuare verifiche sulla permanenza dei requisiti relativi alle autorizzazioni stesse e di quanto previsto dall'art. 4 del presente decreto, disponendo appositi controlli.

3. Tutti gli atti relativi all'attività di certificazione, ivi compresi i rapporti di prova, devono essere conservati per un periodo non inferiore a dieci anni.

Art. 6.

Per le attività di cui all'art. 3 del presente decreto, il personale dell'organismo e quello da approvare presso il fabbricante deve essere in possesso della qualificazione prevista dalla normativa tecnica vigente.

Art. 7.

Ove, nel corso dell'attività, anche a seguito dei previsti controlli, venga accertata il non mantenimento delle capacità tecniche, professionali e/o strumentali, o si constati, a fronte della mancata osservanza dei criteri minimi fissati nell'allegato IV del decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e di quelli fissati dal decreto ministeriale del 7 febbraio 2001, o di sopravvenute variazioni non preventivamente approvate, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del presente decreto, nella struttura, organizzazione e gestione delle attività, che l'organismo non soddisfa più i requisiti di cui agli articoli 11, 12 e 13 dello stesso decreto legislativo, si procede alla revoca della presente autorizzazione.

Art. 8.

Per quanto non specificato nel presente decreto e relativo allo svolgimento delle attività di certificazione per le quali sono concesse le autorizzazioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 93, e del decreto ministeriale del 7 febbraio 2001.

Art. 9.

Gli oneri relativi al rilascio ed al mantenimento dell'autorizzazione di cui agli articoli 1, 2 e 3 sono a carico del CEC - Consorzio europeo certificazione - Legnano (Milano) e saranno determinati ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 dicembre 2001

Il direttore generale: VISCONTI

02A00058

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 dicembre 2001.

Sostituzione di un membro effettivo nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese.

IL DIRIGENTE PROVINCIALE DEL LAVORO DI VARESE

Visto l'art. 410 del codice di procedura civile così come modificato dall'art. 36 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80;

Visto i decreti n. 40 del 15 gennaio 1974 e n. 11 del 9 luglio 1972 rispettivamente istitutivi della commis-

sione provinciale di conciliazione per le controversie di lavoro della provincia di Varese e relativo aggiornamento;

Vista le lettere del 5 luglio 2001, 26 luglio 2001 e 2 novembre 2001 dell'Associazione piccole e medie industrie - API, di Varese, con la quale è stato designato il sig. Sironi dott. Antonio membro effettivo, nell'ambito della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, in sostituzione del sig. Ceroni Roberto;

Ritenuto di dover procedere alla richiesta sostituzione;

Decreta:

Il dott. Sironi Antonio, nato a Gallarate (Varese) il 26 agosto 1970 è nominato membro effettivo della commissione provinciale di conciliazione delle controversie di lavoro della provincia di Varese, quale rappresentante dell'Associazione piccole e medie industrie - API, di Varese, a far data dal 26 luglio 2001.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazioni leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed annulla e sostituisce il precedente decreto di pari data.

Varese, 11 dicembre 2001

p. Il dirigente provinciale: NAPPA

01A14186

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA

DECRETO RETTORALE 7 dicembre 2001.

Modificazioni allo statuto.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 20 giugno 1936, n. 78;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 16;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Visto il decreto rettorale n. 547 del 23 maggio 1992, costitutivo del senato accademico integrato ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, comma 16, della legge n. 168/1989, rettificato con successivi decreti rettorali contenenti alcune sostituzioni nell'ambito delle diverse componenti;

Visto il decreto rettorale 28 febbraio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 25 marzo 1997, relativo all'emanazione dello statuto di autonomia dell'Università della Calabria;

Visto il decreto rettorale n. 896 del 23 luglio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 206 del 4 settembre 1997, con il quale sono stati modificati gli articoli 3.4 e 7.1 dello statuto di autonomia di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 1428 dell'11 settembre 1998, con il quale è stata aggiornata la tabella B dello statuto di autonomia di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 17 del 6 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 275 del

24 novembre 1998, con il quale è stato modificato l'art. 7.4 dello statuto di autonomia di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 57 del 27 novembre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 302 del 29 novembre 1998, con il quale è stata aggiornata la tabella *D* dello statuto di autonomia di questa Università;

Visto il decreto rettorale n. 279 del 19 gennaio 1999 relativo all'istituzione della biblioteca area tecnico-scientifica;

Visto il decreto rettorale n. 1123 del 29 luglio 1999, con il quale sono state modificate le tabelle *B* e *D* dello statuto di autonomia di questa Università;

Visto il verbale n. 6 del 21 febbraio 2001, con il quale il senato accademico integrato ha approvato le modifiche allo statuto di autonomia di questa Università sulla base del decreto ministeriale n. 509/1999;

Visto il decreto rettorale n. 548 del 27 febbraio 2001, con il quale è stata modificata la tabella *D* dello statuto di autonomia di questa Università;

Vista la nota del MIUR prot. 1747 del 28 novembre 2001;

Decreta:

Lo statuto di autonomia dell'Università della Calabria, emanato ai sensi dell'art. 16 della legge 9 maggio 1989, n. 168, è così modificato:

«TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.2.

Principi generali

1. L'Università persegue le proprie finalità nell'ambito della autonomia scientifica, didattica ed amministrativa prevista dalla Costituzione della Repubblica e dalle leggi vigenti.

2. È garantita la libertà di insegnamento e di ricerca dei singoli docenti e ricercatori. Il coordinamento delle corrispondenti attività viene esercitato dagli organi a ciò preposti dalle leggi vigenti, nelle forme e secondo le modalità stabilite dal regolamento generale di Ateneo, dal regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti delle strutture nelle quali l'insegnamento e la ricerca vengono svolti.

3. A tutte le componenti dell'Università è garantita pari dignità di rappresentanza e di partecipazione nelle forme stabilite dalle leggi vigenti, dal presente statuto, dal regolamento generale di Ateneo e dai regolamenti delle strutture in essa operanti.

4. Per assicurare efficacia alla propria azione l'Università predispone e realizza progetti di attività e di sviluppo annuali e pluriennali, concorrendo alla determinazione dei piani pluriennali di sviluppo del sistema universitario regionale e nazionale.

5. Le attività dell'Università sono improntate a trasparenza, economicità ed efficienza. I modi di attuazione di questi criteri sono definiti dal regolamento generale di Ateneo.

Con adeguate modalità periodicamente l'Università pubblicizza le delibere degli organi di Governo, le attività dei suoi uffici, le attività didattiche e di ricerca svolte, con l'entità e le fonti dei finanziamenti ricevuti.

6. I criteri della gestione, le relative procedure amministrative e finanziarie e le connesse responsabilità sono disciplinate da un apposito regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

7. Il funzionamento o la gestione del centro residenziale sono disciplinati dal presente statuto e da un apposito regolamento.

Art. 1.3.

Attività didattica e promozione culturale

1. L'Ateneo provvede a tutti i livelli di formazione universitaria, esplicitando l'attività didattica nei:

- a) corsi di laurea;
- b) corsi di laurea specialistica;
- c) corsi di specializzazione;
- d) corsi di dottorato di ricerca,

per i quali vengono rilasciati i relativi titoli accademici.

Inoltre, può attivare corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della laurea o della laurea specialistica, alla conclusione dei quali possono essere rilasciati i masters universitari di primo e di secondo livello.

Sulla base di apposite convenzioni, può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri atenei italiani o stranieri.

2. L'Università organizza:

a) servizi di tutorato finalizzati ad orientare ed assistere gli studenti lungo tutto il corso degli studi, a renderli attivamente partecipi del processo formativo, a rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi, anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esigenze dei singoli;

b) servizi di orientamento per l'iscrizione agli studi universitari e ai corsi post-laurea, nonché attività formative propedeutiche all'accertamento dell'adeguata preparazione iniziale, anche in collaborazione con le scuole secondarie superiori;

c) corsi di aggiornamento del personale tecnico e amministrativo.

3. L'Università promuove attività formative autogestite dagli studenti nei settori della cultura e degli scambi culturali, dello sport, del tempo libero, fatte salve quelle disciplinate da apposite disposizioni legislative in materia.

4. L'Università può attivare, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:

a) corsi di preparazione agli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni e ai concorsi pubblici;

b) corsi di perfezionamento e aggiornamento culturale e professionale;

c) corsi di educazione e attività culturali formative esterne, ivi compresi quelli per l'aggiornamento culturale degli adulti, per la formazione permanente e ricorrente e per i lavoratori.

Al fine della promozione e dello svolgimento di queste attività, l'Università può stipulare convenzioni e contratti con gli enti pubblici e privati.

Art. 1.4.

Personale universitario e ambiente di lavoro

1. L'Università promuove il miglioramento professionale del proprio personale.

2. L'Università esercita tutte le azioni idonee a garantire la salubrità e l'igiene degli ambienti di studio, di ricerca e di lavoro.

3. Nei confronti dei portatori di handicap l'Università si adopera a rimuovere gli ostacoli allo svolgimento delle attività e alla fruizione dei servizi universitari.

TITOLO II

ORGANI DELL'UNIVERSITÀ

Art. 2.1.

Organi dell'Università

1. Sono organi dell'Università: il rettore, il senato accademico, il consiglio di amministrazione, il comitato di coordinamento e programmazione ed il consiglio degli studenti.

2. Nell'Università della Calabria sono altresì previsti il nucleo di valutazione, la commissione didattica di Ateneo, la commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti ed il collegio dei probiviri.

Art. 2.8.

La commissione didattica di Ateneo

1. La commissione didattica di Ateneo:

a) valuta l'efficacia delle scelte operate dagli organi competenti nei settori della didattica, del tutorato, del diritto allo studio e dei servizi residenziali, e costituisce al suo interno un osservatorio permanente, che si avvale, per quanto di sua competenza, del comitato di garanzia del centro residenziale;

b) formula agli organismi competenti proposte volte al miglioramento della didattica e dei servizi forniti agli studenti;

c) redige una relazione annuale sulla didattica e sul complesso delle prestazioni fornite agli studenti;

d) riceve proposte e rimozioni in merito ai servizi connessi alla didattica, ne cura l'istruttoria che sottopone agli organi competenti.

2. La commissione didattica di Ateneo è composta dai presidi delle facoltà o da loro delegati permanenti, dal funzionario amministrativo, di cui all'art. 3.2, punto 2, comma 4, per ciascuna facoltà, da un funzionario del centro residenziale e da due rappresentanti degli studenti per ciascuna facoltà, eletti tra i membri del consiglio degli studenti.

Il presidente è eletto a maggioranza assoluta tra i suoi membri docenti e dura in carica tre anni.

Decade dalla carica se nel corso del mandato decade dalle funzioni di preside di facoltà.

La carica di presidente della commissione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

3. Il regolamento generale di Ateneo stabilisce le modalità di funzionamento della commissione didattica di Ateneo, nonché le norme per l'elezione della rappresentanza di cui al punto 2.

Art. 2.9.

Commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti

1. La commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti è un organo permanente dell'Università della Calabria.

2. La commissione:

a) svolge la funzione di osservatorio per la domanda di istruzione universitaria proveniente dal territorio di interesse dell'Università della Calabria;

b) coordina le attività del servizio di Ateneo per l'orientamento e predispone annualmente il piano delle attività del servizio per l'anno accademico seguente;

c) coordina i programmi di cooperazione didattica con altre strutture universitarie nazionali ed estere.

3. La commissione è composta dai presidi di facoltà, dai funzionari preposti agli uffici di facoltà, di cui all'art. 3.2 e dal presidente del consiglio degli studenti.

Per lo svolgimento di compiti di particolare impegno, la commissione può avvalersi della collaborazione di docenti, ricercatori e personale tecnico-amministrativo.

4. Il presidente della commissione è eletto a maggioranza assoluta tra i presidi di facoltà e dura in carica tre anni.

Decade dalla carica se nel corso del mandato decade dalle funzioni di preside di facoltà.

La carica di presidente della commissione non può essere ricoperta per più di due mandati consecutivi.

Art. 2.11.

Il nucleo di valutazione

1. Il nucleo di valutazione di Ateneo è un organo tecnico interno all'Università di natura collegiale e carattere paritetico, il quale, anche attraverso analisi comparative dei costi e dei rendimenti verifica:

a) l'efficienza, l'economicità, il corretto utilizzo delle pubbliche risorse, il buon andamento dell'efficacia dell'azione gestionale svolta dalle sue strutture amministrative dell'Ateneo;

b) l'efficienza, l'efficacia e la congruità della didattica in esso impartita rispetto alle finalità culturali e professionali corrispondenti ai diversi livelli e titoli di studio, nonché la qualità e la quantità degli interventi di sostegno al diritto allo studio posti in essere nell'Università;

c) la qualità e il grado di produttività delle ricerche scientifiche svolte in essa o da essa promosse.

Nell'esercitare tali competenze il nucleo di valutazione di Ateneo si colloca in posizione di raccordo tra gli organi di vertice e gli apparati di gestione dell'Università. Dal punto di vista funzionale la sua attività ha carattere di accertamento direzionale e si inserisce tra la pianificazione strategica e l'esame dei risultati.

2. Il nucleo di valutazione d'Ateneo è nominato dal rettore ed è composto da sei membri di comprovata qualificazione ed esperienza nel settore della valutazione:

a) un membro è designato dal rettore;

b) i membri restanti sono designati dal senato accademico che indica, tra gli altri, uno di essi in una terna proposta dal consiglio degli studenti dell'Università della Calabria composta da esterni all'Ateneo ed esperti nel campo della valutazione.

3. Non può essere nominato membro del nucleo di valutazione d'Ateneo chi abbia riportato condanne penali per reati contro lo Stato o contro il patrimonio, o abbia in corso procedimenti penali per questi crimini.

L'appartenenza al nucleo di valutazione d'Ateneo non si concilia con l'appartenenza a nessuno degli organi centrali di governo dell'Università della Calabria di cui all'art. 2.1, comma 1 dello statuto, né è compatibile con le funzioni di pro-rettore, di direttore amministrativo vicario, di membro del comitato di coordinamento e programmazione, della commissione per l'orientamento e il sostegno degli studenti, del collegio dei probiviri e del collegio dei revisori dei conti in essa esercitate.

Non possono, inoltre, far parte del nucleo di valutazione d'Ateneo i docenti dell'Università della Calabria che in essa ricoprano cariche connesse con l'organizzazione della didattica, quale quella di presidente o di presidente vicario del consiglio di corso di studio o di membro della commissione didattica d'Ateneo.

I membri del nucleo di valutazione d'Ateneo di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo non possono

essere dipendenti dell'Università della Calabria, né, per tutta la durata del mandato, stipulare contratti d'insegnamento in essa, né avere a nessun titolo rapporti di collaborazione scientifica, o di gestione nell'ambito di comuni iniziative ed attività, o di consulenza con alcun organismo o struttura dell'Università stessa o appartenere a istituzioni, organismi e imprese ad essa consociati.

4. Le delibere del nucleo di valutazione sono assunte all'unanimità o a maggioranza. A parità di voti, prevale quello del presidente.

5. Il nucleo di valutazione di Ateneo resta in carica per un triennio dalla nomina rettorale. I suoi membri non possono essere nominati più di due volte consecutive.

6. Il membro del nucleo di valutazione d'Ateneo che perda la qualifica per la quale è stato nominato o che nel corso del mandato riporti condanne penali per i reati di cui al comma 3 del presente articolo, o sia indagato per i medesimi crimini, o che incorra in uno degli altri casi di incompatibilità previsti dal predetto comma, decade immediatamente dall'appartenenza all'organo.

Nel caso di dimissioni, di decesso o di sopraggiunta incompatibilità ai sensi del precedente capoverso da parte dei membri del nucleo di valutazione d'Ateneo, il rettore procede a nuova nomina se trattasi di membro dell'organismo di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo o, se trattasi di membro di cui alla lettera b), del medesimo comma, informa immediatamente il senato accademico il quale procede a nuova designazione entro quindici giorni dalla notifica rettorale.

Nelle more il nucleo di valutazione d'Ateneo non interrompe il suo funzionamento.

Il membro subentrante resta in carica per il tempo restante del mandato del membro al quale subentra e può essere nominato consecutivamente soltanto per il triennio successivo.

7. Entro quindici giorni dalla nomina, il nucleo di valutazione d'Ateneo si riunisce, su convocazione del rettore, per eleggere il presidente e il segretario.

Il presidente è eletto a maggioranza qualificata tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo è esterno all'Università della Calabria, in caso contrario è eletto a maggioranza qualificata tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Il segretario è eletto a maggioranza tra tutti i componenti dell'organismo se il membro di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo è esterno all'Università della Calabria. In caso contrario è eletto a maggioranza tra i membri di cui alla lettera b) del medesimo comma.

Il presidente e il segretario restano in carica per l'intero triennio e possono essere rieletti.

In caso di dimissioni, di decesso o d'impedimento permanente del presidente o del segretario a svolgere le loro funzioni, il nucleo di valutazione d'Ateneo procede a nuova elezione.

Il presidente e il segretario ai quali almeno tre membri del nucleo di valutazione d'Ateneo abbiano formalmente espresso sfiducia, debbono dimettersi e l'organo procede a nuova elezione.

Il presidente e il segretario a qualunque titolo subentranti restano in carica per il tempo restante del mandato di coloro ai quali subentrano.

8. Il presidente del nucleo di valutazione d'Ateneo nomina tra gli altri membri di cui al comma 2, lettera *b*), del presente articolo un vice-presidente, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di temporaneo impedimento o di assenza.

Il vice-presidente è nominato tra tutti gli altri componenti se il membro di cui al comma 2, lettera *a*), del presente articolo è esterno all'Università della Calabria o, in caso contrario tra i componenti di cui alla lettera *b*) del medesimo comma.

9. Entro quattro mesi dall'entrata in carica, il nucleo di valutazione d'Ateneo redige a maggioranza qualificata il regolamento interno dell'organo e lo invia al rettore che entro trenta giorni, esaminatane la formale conformità al dettato dall'art. 1 della legge 19 ottobre 1999, n. 370, e al presente articolo dello statuto, lo promulga con apposito decreto o lo rinvia al nucleo.

Il rettore invia il promulgato regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo al MURST e lo notifica a tutti gli organi dell'Università di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 2.1.

Il regolamento interno del nucleo di valutazione d'Ateneo può essere modificato su proposta di almeno due membri dell'organo.

Le modifiche sono approvate a maggioranza qualificata dei componenti l'organo e sono inviate al rettore che entro trenta giorni le promulga o le rinvia al nucleo.

10. Il nucleo di valutazione di Ateneo ha accesso a tutti i dati e a tutte le informazioni inerenti agli ambiti in cui esercita le funzioni di verifica, e le strutture amministrative, didattiche e scientifiche dell'Università cui ne faccia richiesta hanno l'obbligo di predisporli e fornirli tempestivamente.

11. Gli atti del nucleo di valutazione d'Ateneo sono pubblici e gli organi accademici ne assicurano la diffusione.

12. La mancata trasmissione al MURST da parte del nucleo di valutazione d'Ateneo della relazione, dei dati e delle informazioni previsti dall'art. 1, comma 2 e dall'art. 2, comma 1, lettera *c*), della legge 19 ottobre 1999, n. 370, comporta *e/o ipso* il decadimento dell'organo, nei confronti dei cui membri, singolarmente e in solido, il rettore dell'Università della Calabria può adire le vie legali per il risarcimento del danno subito dall'Ateneo.

13. Il consiglio di amministrazione stabilisce annualmente una indennità di funzione per i componenti del nucleo di valutazione d'Ateneo.

TITOLO III STRUTTURE DELL'UNIVERSITÀ

Art. 3.1.

Strutture dell'Università

1. Per l'organizzazione e la gestione delle attività didattiche e di ricerca scientifica l'Università si articola in facoltà e dipartimenti.

2. Per l'erogazione dei servizi di supporto alle attività didattiche e scientifiche delle facoltà e dei dipartimenti sono istituiti i centri di servizio interdipartimentali.

Per l'erogazione di servizi di supporto all'intera collettività universitaria, ivi comprese le manifestazioni promosse dal centro residenziale, sono istituiti i centri comuni di servizio.

Per le attività scientifiche di rilevante impegno, connesse a specifici progetti di durata almeno quinquennale, in cui siano coinvolti più dipartimenti, sono istituiti i centri di ricerca interdipartimentali.

Per la raccolta, la conservazione e la gestione di informazioni e di materiali sperimentali riguardanti i fenomeni antropici e fisici che interessano il territorio regionale e che costituiscono oggetto di studio nell'Ateneo, sono istituiti i centri di sperimentazione e/o documentazione scientifica.

L'elenco delle strutture è riportato nelle alleghe tabelle dalla *A* alla *F*.

La proposta di istituzione di nuove strutture, anche se su iniziativa di dipartimenti ed altri organi, è formulata dal comitato di coordinamento e programmazione.

Le risorse in termini di personale, spazi e finanziamenti necessari all'attività di nuovi organi didattici e di ricerca devono essere espressamente indicate nei progetti di istituzione presentati al comitato di coordinamento e programmazione. In particolare quelle necessarie all'attivazione dei centri di ricerca interdipartimentali, devono essere garantite dai dipartimenti che ne promuovono la costituzione. Per i centri di ricerca interdipartimentali è comunque esclusa l'autonomia amministrativa.

Per gli altri centri, la gestione sarà assicurata dal personale dei dipartimenti proponenti, per i primi tre anni dall'istituzione.

Quando l'iniziativa di istituzione venga presa da dipartimenti, questi ne assicureranno anche il finanziamento.

L'attivazione dei centri è approvata dal comitato di coordinamento e programmazione con almeno la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Il regolamento di Ateneo definisce le modalità di istituzione e di gestione dei differenti tipi di strutture. Lo stesso regolamento indica anche i criteri e le modalità per la loro eventuale disattivazione.

3. Per lo svolgimento di attività didattiche e di ricerca di comune interesse l'Università può stabilire forme di collaborazione con altri atenei e con enti sia pubblici che privati attraverso la costituzione di centri interuniversitari e di consorzi.

Le modalità per la loro costituzione e gestione sono definite dal regolamento di Ateneo.

In aggiunta a quanto previsto dalla normativa in vigore, l'Università della Calabria non affida commesse a titolo oneroso né acquista prodotti dei consorzi di cui entra a far parte prima di tre anni dall'adesione.

Le modifiche del regolamento didattico d'Ateneo, concernenti i corsi di studio, comportano l'adeguamento della tabella *A*.

L'aggiornamento delle tabelle dalla *A* alla *F* è demandato al rettore, e non richiede una procedura di modifica di statuto.

Art. 3.2.

Le facoltà

1. Le facoltà sono le strutture primarie di organizzazione e di coordinamento delle attività didattiche.

2. Compiti principali delle facoltà sono:

a) la programmazione e la destinazione delle risorse didattiche, nel quadro delle delibere del senato accademico e sulla base dei pareri espressi dai consigli dei corsi di cui al comma 1 dell'art. 1.3, ove istituiti, e dai dipartimenti interessati;

b) il coordinamento delle attività didattiche e la verifica della loro efficacia;

c) la predisposizione di piani annuali di utilizzo dei professori e dei ricercatori ad esse afferenti nei corsi di insegnamento e nelle altre attività formative, secondo le norme di legge vigenti;

d) la chiamata dei professori di ruolo, esercitata sulla base del principio del consiglio ristretto alle categorie previste dalla normativa e del parere favorevole del dipartimento al quale l'interessato dichiara di voler afferire;

e) la formulazione dei regolamenti di facoltà secondo le procedure di cui all'art. 5.3, comma 5, del presente statuto;

f) la cura degli atti relativi alle carriere degli studenti;

g) la gestione delle aule.

3. A ciascuna facoltà fanno capo i corsi di laurea e di laurea specialistica.

Le facoltà sono dotate delle strutture e del personale necessario al proprio funzionamento, ivi comprese le attività di cui al comma 1, lettera *f)*, del presente articolo.

Agli uffici delle facoltà è preposto un funzionario amministrativo, il quale svolge anche le funzioni di segretario verbalizzante delle sedute del consiglio di facoltà.

4. Nel caso in cui siano attivati più corsi di laurea e di laurea specialistica, le facoltà possono deliberare di costituire i consigli dei corsi di studio.

Per i corsi di studio costituiti col concorso di più facoltà, nel seguito indicati come corsi di studio interfaccoltà, il regolamento didattico d'Ateneo prevede specifiche norme, ferme restando le attribuzioni assegnate dallo statuto al consiglio di corso di studio.

Le suddette norme regolano i rapporti del corso di studio interfaccoltà, sia in fase di prima attivazione che a regime, con le facoltà che concorrono al corso di studio stesso ed ogni altra materia che richieda regolamentazione didattica ed amministrativa specifica, ivi compresi i criteri per l'utilizzazione delle risorse e il coordinamento dell'attività didattica.

Il regolamento generale d'Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione della rappresentanza degli studenti e del personale tecnico-amministrativo di cui all'art. 3.6, comma 7, lettere *d)* ed *e)* dello statuto, nonché i limiti d'intervento nel consiglio dei docenti di cui all'art. 3.6, comma 7, lettera *c)*, dello statuto.

5. Sono organi della facoltà:

a) il preside;

b) il consiglio di facoltà;

c) i consigli dei corsi di studio;

d) il consiglio di presidenza.

Art. 3.3.

Il preside

1. Il preside è membro di diritto del senato accademico, convoca e presiede il consiglio di facoltà ed il consiglio di presidenza, rendendone esecutive le deliberazioni, vigila su tutte le attività didattiche che fanno capo alla facoltà e inoltre, ove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio autorizza la sospensione dell'attività didattica di docenti e ricercatori per periodi inferiori a quindici giorni.

2. Il preside viene eletto fra i professori di prima fascia della facoltà a seguito di presentazione di candidature ufficiali secondo le norme di cui al successivo art. 7.1; dura in carica quattro anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il preside è nominato dal rettore.

L'elettorato attivo è costituito dai membri del consiglio di facoltà.

Nelle prime due votazioni, valide se vi partecipa almeno la metà più uno degli aventi diritto, il preside è eletto a maggioranza assoluta degli stessi aventi diritto al voto.

In caso di mancata elezione si procede al ballottaggio tra i due candidati che hanno ottenuto i maggiori consensi nella seconda votazione: il ballottaggio è valido se partecipa al voto almeno il 40% degli aventi diritto.

In caso di parità anche nel ballottaggio, prevale il candidato con maggiore anzianità nel ruolo di prima fascia e, a parità di anzianità nel ruolo, il candidato con maggiore anzianità anagrafica.

Le votazioni si svolgono a distanza di quindici giorni l'una dall'altra.

3. Il preside designa, tra i professori di ruolo di prima fascia della facoltà, un preside vicario che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di assenza o di impedimento.

Il preside vicario è nominato dal rettore.

Laddove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio, con le modalità previste dal regolamento di facoltà, il preside può delegare specifiche funzioni anche ad altri professori di ruolo della facoltà.

Art. 3.4.

Il consiglio di facoltà

1. Il consiglio di facoltà è composto da tutti i professori di ruolo, dai ricercatori, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento, e dai professori incaricati stabilizzati della facoltà, nonché da una rappresentanza degli studenti.

Il regolamento di Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione di questa rappresentanza, che viene rinnovata ogni due anni.

Per la validità delle sedute del consiglio di facoltà è richiesta la partecipazione della maggioranza assoluta dei professori di ruolo e dei ricercatori appartenenti alla facoltà.

Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio di presidenza di cui al successivo art. 3.5 tutti i compiti di ordinaria amministrazione con modalità previste dal proprio regolamento.

2. Il consiglio di facoltà, avvalendosi dei pareri espressi dai consigli dei corsi di studio e, per le parti di loro competenza, dai dipartimenti, esercita i seguenti compiti:

a) provvede annualmente alla destinazione delle risorse finanziarie comunque resesi disponibili nel quadro delle deliberazioni assunte al riguardo dagli organi di governo dell'Università;

b) propone al senato accademico, sulla base delle proprie risorse didattiche e dei propri programmi di sviluppo, il numero massimo di studenti da immatricolare annualmente;

c) propone modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;

d) programma annualmente l'attività didattica;

e) esprime pareri sui regolamenti didattici dei corsi di studio;

f) procede, su parere dei consigli di corso di studio, all'attivazione degli insegnamenti e provvede alla loro copertura previo parere di almeno uno dei dipartimenti presso il quale afferisce il settore disciplinare interessato, mediante l'affidamento di carichi didattici o supplenze, ovvero proponendo la stipula di contratti di diritto privato con studiosi o esperti di comprovata qualificazione, qualora non fosse possibile provvedere in altro modo;

g) provvede alla destinazione dei posti di professore e di ricercatore;

h) richiede nuovi posti di professore e di ricercatore;

i) provvede alla chiamata dei professori di ruolo;

l) delibera l'attivazione di corsi integrativi;

m) assegna annualmente i compiti didattici ai professori e ai ricercatori;

n) autorizza i docenti alla fruizione di periodi di esclusiva attività scientifica presso centri di ricerca nazionale ed estera;

o) esprime pareri per la conferma in ruolo di professori e ricercatori previsti dalla normativa;

p) approva la relazione annuale sull'attività didattica predisposta dal preside;

q) elabora i piani di sviluppo della facoltà;

r) designa, per quanto di sua competenza, secondo le disposizioni di legge vigenti, i membri delle commissioni di concorso a posti di ruolo afferenti alle facoltà;

s) delibera il regolamento di facoltà.

Per gli argomenti relativi ai punti *g)*, *h)*, *i)*, *o)*, il consiglio delibera in composizione ristretta alle categorie non inferiori a quella relativa al posto richiesto o destinato o a quella del chiamato.

Alle deliberazioni relative al punto *i)* non partecipano le rappresentanze degli studenti.

Per le deliberazioni sugli argomenti di cui ai punti *g)*, *h)*, *i)*, *o)*, *r)*, è obbligatorio il parere di almeno uno dei dipartimenti cui afferisce il settore scientifico-disciplinare interessato, secondo le previsioni di cui al successivo art. 7.4.

3. Laddove non siano costituiti i consigli dei corsi di studio, al consiglio di facoltà sono altresì attribuiti i compiti di cui all'art. 3.6 del presente statuto.

4. Il consiglio di facoltà può organizzare i propri lavori anche costituendo commissioni istruttorie permanenti o temporanee.

Compiti, attribuzioni, composizione e modalità di funzionamento di tali commissioni sono contenute nel regolamento di facoltà.

Il regolamento di facoltà definisce anche le norme relative alle articolazioni della facoltà, le modalità per lo svolgimento delle elezioni delle rappresentanze in tali organismi, nonché tempi e modi per l'acquisizione di pareri ove essi siano richiesti.

Art. 3.5.

Il consiglio di presidenza

1. Nelle facoltà in cui sono costituiti i consigli dei corsi di studio a norma dell'art. 3.6, è istituito il consiglio di presidenza, di cui fanno parte il preside, che lo presiede, il preside vicario e i presidenti dei consigli di corso di studio.

2. Il consiglio di presidenza ha compito istruttorio sulle attività della facoltà.

Il consiglio di facoltà può delegare al consiglio di presidenza il potere di deliberare su affari di ordinaria amministrazione.

3. L'ulteriore composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento del consiglio di presidenza sono precisate dal regolamento di facoltà.

Art. 3.6.

I consigli dei corsi di studio

1. Le facoltà in cui sono attivati i corsi di laurea e di laurea specialistica possono costituire i consigli di tali corsi.

2. I consigli di corso di laurea e di laurea specialistica:

a) formulano per il consiglio di facoltà proposte e pareri in merito;

alle modifiche del regolamento didattico d'Ateneo riguardanti l'ordinamento didattico dei corsi di studio;

alla programmazione ed alla destinazione delle risorse didattiche disponibili;

alla destinazione dei posti in organico di professori di ruolo e di ricercatore;

alla richiesta di nuovi posti;

alle nomine di professori a contratto;

b) organizzano e coordinano il servizio di tutorato per gli studenti in conformità con quanto previsto in merito dal regolamento didattico di Ateneo;

c) organizzano e coordinano le attività didattiche previste per il conseguimento del titolo di studio;

d) propongono l'attivazione e la disattivazione di corsi;

e) propongono il regolamento didattico dei corsi di studio e le relative modifiche;

f) formulano richieste di professori a contratto;

g) formulano richieste per il potenziamento e l'attivazione dei servizi didattici;

h) predispongono il manifesto degli studi;

i) esaminano e approvano i piani di studio individuali degli studenti;

l) deliberano proposte di sperimentazione e di adozione di nuove modalità di insegnamento;

m) approvano la relazione annuale sull'attività didattica del corso di studio;

n) gestiscono i laboratori didattici ed eventuali altri spazi assegnati;

o) deliberano in merito all'impiego delle risorse disponibili loro assegnate per lo svolgimento delle attività didattiche, con particolare riferimento allo svolgimento della prova finale.

3. Il consiglio dei corsi di studio è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti ai corsi stessi in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

b) dai ricercatori che nei corsi di studio svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce per tutti i consigli dei corsi di studio la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti di intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

4. Il consiglio dei corsi di studio elegge il presidente tra i suoi componenti che rivestano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia o, in via subordinata, di professore di ruolo di seconda fascia.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta in prima convocazione e a maggioranza relativa nelle eventuali successive votazioni.

Il presidente è nominato con decreto del rettore, dura in carica due anni accademici e non può essere eletto più di due volte consecutive.

5. Il presidente del consiglio di corso di studio:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio del corso.

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo destinato allo scopo dalle facoltà.

6. Le rappresentanze del personale tecnico-amministrativo nei consigli di corso di laurea e di laurea specialistica durano in carica due anni accademici.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici.

7. Il consiglio di corso interfacoltà è costituito:

a) dai professori di ruolo degli insegnamenti afferenti al corso in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

b) dai ricercatori che nel corso interfacoltà svolgono la loro attività didattica principale in accordo alla programmazione didattica annuale della facoltà;

c) dai supplenti, dagli affidatari d'insegnamento, dai professori a contratto, dagli assistenti del ruolo ad esaurimento e dai professori incaricati stabilizzati;

d) dai rappresentanti degli studenti;

e) dai rappresentanti del personale tecnico-amministrativo.

Il regolamento generale di Ateneo stabilisce la consistenza e le modalità di designazione delle rappresentanze di cui alle lettere *d)* ed *e)*, nonché i limiti d'intervento dei docenti di cui alla lettera *c)*.

8. Al consiglio di corso di studio interfacoltà competono le medesime attribuzioni dei consigli di corso di studio, specificate al comma 2 del presente articolo, fatto salvo che, nel caso di specie, i referenti di cui alla lettera *a)* del citato comma siano i presidi delle facoltà concorrenti alla costituzione del corso.

Entro un anno dalla sua costituzione, il consiglio di corso di studio interfacoltà redige il regolamento didattico del corso e lo sottopone all'approvazione delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

Il regolamento, con il parere favorevole delle facoltà, è sottoposto all'approvazione del senato accademico ed è promulgato dal rettore con apposito decreto.

9. I consigli di corso di studio interfacoltà eleggono il presidente, di norma tra i componenti che investano la qualifica di professore di ruolo di prima fascia e subordinatamente di professore di ruolo di seconda fascia.

Le votazioni avvengono secondo le medesime modalità dell'elezione del presidente del consiglio di corso di laurea e di laurea specialistica, specificate al comma 4 del presente articolo.

Il presidente è nominato dal rettore, resta in carica due anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Il presidente del corso di studio interfacoltà:

a) sovrintende e coordina le attività del corso;

b) dà esecuzione alle deliberazioni del consiglio del corso.

Il presidente si avvale della collaborazione del personale tecnico-amministrativo assegnato al corso o destinato allo scopo dalle facoltà che concorrono alla costituzione del corso medesimo.

10. In fase di prima attivazione di un corso di studio interfacoltà tutte le funzioni del consiglio di corso sono esercitate da un comitato nominato dal rettore e costituito:

a) dai presidi di ciascuna delle facoltà che concorrono alla costituzione del corso di studio, o da loro delegati;

b) da due docenti di prima o di seconda fascia di ciascuna delle facoltà suddette, designati dai rispettivi consigli di facoltà.

Il regolamento didattico di Ateneo definisce i criteri generali di funzionamento del comitato e la durata in carica dello stesso.

11. Il consiglio di corso di studio interfacoltà può istituire una giunta di corso a cui possono essere delegate alcune o tutte le prerogative del consiglio stesso.

La composizione, il funzionamento e la durata in carica della giunta sono definiti dal regolamento del corso di studio interfacoltà.

Art. 3.7.

Commissioni didattiche paritetiche

1. In ciascun corso di studio è istituita una commissione didattica paritetica composta da un numero pari, rispettivamente, di professori e ricercatori, ivi compreso il presidente del consiglio di corso che la presiede, e di rappresentanti degli studenti.

2. Il regolamento del corso di studio stabilisce la consistenza delle componenti, le modalità per l'elezione dei membri, nonché le norme generali di funzionamento della commissione.

3. La commissione ha il compito di valutare la funzionalità e l'efficacia delle attività formative e l'efficienza dei servizi didattici forniti.

In particolare, le commissioni didattiche paritetiche esprimono parere sulle disposizioni dei regolamenti didattici dei corsi di studio concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati.

Art. 3.8.

Scuole di specializzazione

1. In applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea l'Università istituisce la Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria e altre scuole di specializzazione che forniscano allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali.

Sono organi delle scuole di specializzazione il direttore ed il consiglio della scuola.

Il direttore ha la responsabilità della scuola, convoca e presiede il consiglio, rendendone esecutive le deliberazioni.

Il direttore è nominato dal rettore sentito il senato accademico.

Il direttore dura in carica tre anni e non può essere eletto più di due volte consecutive.

Per ciascuna scuola di specializzazione, anche se comprendente più indirizzi, è costituito un unico consiglio presieduto da un direttore.

Il consiglio è composto da tutti i docenti della scuola, compresi gli eventuali docenti a contratto, e da una rappresentanza degli specializzandi.

Il regolamento generale d'Ateneo definisce la consistenza e le modalità di elezione della predetta rappresentanza.

Le norme particolari per il funzionamento di ciascuna scuola sono fissate con regolamento di cui al successivo art. 5.3.

In materia di conferimento di incarichi e di competenza didattica le scuole di specializzazione sono tenute a conformarsi ai regolamenti dei corsi di studio corrispondenti.

Art. 3.9.

Corsi di dottorato di ricerca

1. L'Università istituisce corsi di dottorato di ricerca al fine di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso università, enti pubblici o soggetti privati, attività di alta qualificazione scientifica.

2. I corsi di dottorato di ricerca sono disciplinati dal regolamento per il dottorato di ricerca di cui al successivo art. 5.3.

Art. 3.10.

Il dipartimento

1. Il dipartimento è la struttura organizzativa di uno o più settori di ricerca culturalmente affini o omogenei per fini o per metodo.

Esso promuove e coordina le attività di ricerca nel rispetto dell'autonomia di ciascun professore e ricercatore e del loro diritto di accedere direttamente a finanziamenti per la ricerca provenienti da enti pubblici o privati.

Ai dipartimenti fanno capo i corsi di dottorato di ricerca.

Il dipartimento inoltre:

concorre allo svolgimento delle attività didattiche secondo le indicazioni e le richieste provenienti dai consigli di facoltà e dai consigli di corso di studio;

esprime pareri e proposte in merito alle richieste di nuovi posti di professore e ricercatore in organico relativi ai settori scientifico-disciplinari di propria competenza;

esprime parere, per gli stessi settori, sulla chiamata di professori, sul conferimento di supplenze e sulla stipula dei contratti di insegnamento.

2. Al dipartimento afferiscono i professori, i ricercatori ed il personale tecnico che svolgono attività nei settori di ricerca del dipartimento nonché il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura.

I professori e i ricercatori possono optare per l'afferenza a un dipartimento con modalità previste dal regolamento generale d'Ateneo.

3. Il dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento.

Tale decentramento viene esercitato nella forma prevista dal regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

4. Il dipartimento, nel rispetto dei propri fini istituzionali, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nel regolamento generale di Ateneo.

5. Sono organi del dipartimento: il direttore, la giunta e il consiglio di dipartimento.

6. Il direttore rappresenta il dipartimento, presiede il consiglio e la giunta e cura l'attuazione delle rispettive delibere; con la collaborazione della giunta promuove le attività del dipartimento; vigila sull'osservanza nell'ambito dipartimentale delle leggi, dello statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università; esercita tutte le altre attribuzioni derivantigli dalla normativa in vigore.

Il direttore è eletto tra i professori di prima fascia del dipartimento e può essere eletto per due volte consecutive.

In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal senato accademico, la direzione del dipartimento è affidata al professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità.

Il direttore è nominato dal rettore.

La durata del mandato è di tre anni accademici.

L'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto nelle prime due votazioni; in caso di mancata elezione si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione ed in caso di parità prevale il più anziano in ruolo.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del consiglio di dipartimento.

Le modalità delle votazioni sono definite dal regolamento di dipartimento.

Il direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della giunta un vice-direttore che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza.

Il vice-direttore è nominato con decreto del rettore.

L'incarico di segretario amministrativo ha durata triennale ed è attribuito dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore di dipartimento, sentita la giunta, ad un funzionario amministrativo in possesso dei requisiti necessari e sulla base di criteri definiti dal regolamento generale di Ateneo.

Eventuali indennità connesse all'incarico di segretario amministrativo vengono stabilite in sede di contrattazione decentrata.

7. Il consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del dipartimento.

Ne fanno parte i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori, il segretario amministrativo con voto consultivo, e rappresentanze del personale tecnico-amministrativo e degli studenti iscritti ai dottorati di ricerca eventualmente attivati dal dipartimento.

La consistenza di questa rappresentanza è stabilita dal regolamento generale di Ateneo.

Le modalità di funzionamento del consiglio e di elezione delle rappresentanze sono definite dal regolamento di dipartimento.

Nello stesso regolamento dovranno essere indicati i settori disciplinari e le discipline di competenza del dipartimento.

Il senato accademico, su parere del Co.Co.P., decide nei casi eventualmente controversi.

Il consiglio può delegare parte delle sue attribuzioni alla giunta.

8. La giunta è un organo che coadiuva il direttore.

Essa dura in carica tre anni e la sua composizione ed il suo funzionamento sono definite dal regolamento di dipartimento.

Le modalità di elezione e di funzionamento della giunta sono definite dal regolamento di dipartimento.

9. I dipartimenti attivati al momento dell'approvazione del presente statuto sono indicati nella tabella E.

10. A ciascun professore e ricercatore è garantita la facoltà di scegliere il dipartimento al quale intende afferire.

Nel regolamento generale di Ateneo sono definiti le procedure, le condizioni ed i requisiti necessari per la costituzione e per la disattivazione dei dipartimenti nonché le modalità per l'esercizio del diritto di opzione da parte di professori e ricercatori.

TITOLO V
AUTONOMIA ORGANIZZATIVA

Art. 5.3.

Regolamenti

1. Il regolamento generale d'Ateneo contiene le norme relative all'organizzazione complessiva dell'Università, alle modalità di elezione degli organi e precisa le modalità di attuazione dei principi generali stabiliti dal presente statuto.

Il regolamento generale d'Ateneo è deliberato, a maggioranza assoluta dei componenti, dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione.

Il regolamento generale d'Ateneo è emanato dal rettore.

2. Il regolamento didattico di Ateneo contiene gli ordinamenti didattici dei corsi di studio e delle scuole di specializzazione.

Il regolamento didattico di Ateneo è deliberato dal senato accademico su proposta delle strutture didattiche ed è emanato con decreto del rettore.

3. I regolamenti didattici dei corsi di studio sono deliberati dal senato accademico sulla base delle proposte dei consigli di corso di studio e delle scuole di specializzazione, previa approvazione dei rispettivi consigli di facoltà, e sono emanati con decreto del rettore.

4. Il regolamento per il dottorato di ricerca contiene le norme generali di istituzione e funzionamento dei corsi. Il regolamento è approvato dal senato accademico, sentito il consiglio di amministrazione per quanto di sua competenza, ed è emanato dal rettore.

5. I regolamenti delle facoltà, dei corsi di studio, delle scuole di specializzazione e dei dipartimenti, deliberati a maggioranza assoluta dai rispettivi consigli, sono approvati dal senato accademico, il quale, per gli aspetti di carattere amministrativo-contabile, acquisisce il parere del consiglio di amministrazione.

6. Il senato accademico, entro il termine di sessanta giorni, esercita il controllo di legittimità e di merito nella forma della richiesta motivata di riesame.

In assenza di rilievi, i regolamenti sono emanati dal rettore.

Il senato accademico, può, per una sola volta, rinviare i regolamenti all'organo proponente, indicando le norme illegittime e quelle da riesaminare nel merito.

Gli organi proponenti possono non conformarsi ai soli rilievi di merito, con deliberazione adottata dalla maggioranza dei componenti.

Quando tale maggioranza non sia raggiunta, le norme contestate non possono essere emanate.

TITOLO VII
NORME FINALI E COMUNI

Art. 7.1.

Norme per le designazioni elettive

Le votazioni per l'elezione del rettore, dei presidi di facoltà, del direttore della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio.

Per le altre strutture dell'Università, la definizione dell'elettorato attivo e passivo e le modalità delle votazioni per l'attribuzione delle cariche elettive sono definite dai rispettivi regolamenti.

Nelle designazioni elettive previste dal presente statuto, ogni avente diritto esprime una sola preferenza.

Le votazioni per le designazioni elettive, ad eccezione di quelle delle rappresentanze studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il trenta per cento degli aventi diritto al voto.

L'assenza dei rappresentanti di una o più categorie da un organo collegiale per la mancata validità delle elezioni non inficia la costituzione dell'organo medesimo.

Nel sesto mese antecedente la scadenza del mandato del rettore, dei presidi di facoltà, del direttore della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, dei presidenti dei consigli dei corsi di studio, dei direttori di dipartimento e delle altre strutture didattiche, le elezioni sono indette dal decano dei professori di prima fascia rispettivamente dell'Università, della facoltà, della scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria, del corso di studio, del dipartimento o della struttura didattica interessata. Il decano provvede alla costituzione del seggio elettorale ed alla designazione del suo presidente, nella persona di un professore di prima fascia.

Nessuna designazione elettiva può essere assunta per più di due mandati consecutivi, se di durata quadriennale, e tre se di durata diversa e comunque inferiore a quattro. Nel caso di cariche elettive in organi collegiali e di interruzione anticipata del mandato, il nuovo eletto dura in carica fino alla conclusione del mandato che è stato interrotto. Ai fini del computo del numero di mandati, quello incompleto è computato solo se supera la metà della durata normale.

Una rielezione dopo due mandati consecutivi può avvenire solo dopo un periodo pari almeno alla durata di un intero mandato.

I professori di prima fascia che assumono il mandato di rettore, di pro-rettore, di preside di facoltà o di direttore di dipartimento devono avere esercitato l'opzione di tempo pieno o aver presentato una preventiva dichiarazione di opzione in tal senso, che avrà effetto dall'inizio del mandato.

Gli assistenti del ruolo ad esaurimento ed i professori incaricati stabilizzati, ai fini dell'elettorato attivo e passivo, sono equiparati ai ricercatori confermati.

Art. 7.4.

Norma finale

Ove negli articoli del presente statuto siano previsti pareri obbligatori, gli stessi devono essere resi dai relativi organi nel termine di trenta giorni, decorrenti dalla data della richiesta.

Decorso tale termine senza che il parere sia stato reso, lo stesso s'intende acquisito in senso favorevole.

TITOLO VIII

NORME TRANSITORIE

Art. 8.1.

Gli attuali dipartimenti che non soddisfino alla condizione di consistenza minimale definite dal senato accademico su parere del comitato di coordinamento e programmazione dovranno proporre, con delibere dei rispettivi consigli, gli accorpamenti necessari a raggiungere la consistenza richiesta. In mancanza gli accorpamenti saranno predisposti dal senato accademico su proposta del comitato di coordinamento e programmazione.

Nel termine massimo di un anno ogni facoltà provvederà ad adeguare il modello organizzativo delle proprie segreterie studenti a quello decentrato previsto dall'art. 3.2., comma 2, lettera f).

STRUTTURE DIDATTICHE

FACOLTÀ

Economia
Farmacia
Ingegneria
Lettere e filosofia
Scienze matematiche, fisiche e naturali
Scienze politiche
Scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti della scuola secondaria

CENTRI DI SERVIZIO INTERDIPARTIMENTALI

Centro di calcolo
Centro editoriale e librario
Centro radio televisivo
Centro dei servizi linguistici d'Ateneo
Laboratorio statistico-informatico

TABELLA C

CENTRI COMUNI DI SERVIZIO

Centro sportivo
Centro arti musica e spettacolo
Centro sanitario

TABELLA D

CENTRI DI SPERIMENTAZIONE O DOCUMENTAZIONE SCIENTIFICA

Orto botanico
Women's Studies
C.I.R.D. (Centro interdipartimentale per la ricerca didattica)
C.In.Com. (Centro interdipartimentale della comunicazione)
C.I.D.D. (Centro interdipartimentale di documentazione demoantropologica)
C.I.S.R. (Centro interdipartimentale di scienze religiose)
C.S.D.I.M. (Centro servizi didattici informatici e multimediali)
C.I.R.A.S.A.I.A. (Centro interdipartimentale di ricerca applicata e sperimentazione in agricoltura ed industrie agro-alimentari)

TABELLA E

DIPARTIMENTI

Archeologia e storia delle arti
Biologia cellulare
Chimica
Difesa del suolo
Ecologia
Economia e statistica
Elettronica informatica e sistemistica
Farmaco-biologico
Filologia
Filosofia
Fisica
Ingegneria chimica e dei materiali
Linguistica
Matematica
Meccanica
Organizzazione aziendale e amministrazione pubblica
Pianificazione territoriale
Scienze dell'educazione
Scienze della terra
Scienze farmaceutiche
Sociologia e scienza politica
Storia
Strutture

TABELLA F

BIBLIOTECHE

Biblioteca area umanistica "E. Fagiani"

Biblioteca area tecnico-scientifica

Biblioteca interdipartimentale di scienze economiche e sociali "E. Tarantelli".

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel bollettino ufficiale dell'Ateneo.

Arcavata di Rende, 7 dicembre 2001

Il rettore: LATORRE

01A14103

UNIVERSITÀ DEL MOLISE

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in scienze politiche.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale n. 759 del 13 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, relativo all'istituzione e attivazione del corso di laurea in scienze politiche, presso la facoltà di economia di questa Università;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 28 marzo 2001, del senato accademico dell'11 aprile 2001 e del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2001, relative alla proposta di modifica del citato decreto rettorale n. 759/1998, del corso di laurea in scienze politiche, a far data dall'anno accademico 1998/1999;

Considerata l'interpretazione costante della facoltà di economia e del corso di laurea in scienze politiche sul significato di propedeuticità degli insegnamenti del primo biennio, che è posto come base per gli insegnamenti successivi, significato costantemente chiarito da parte degli stessi docenti del corso;

Vista la rettorale protocollo n. 13474 del 18 maggio 2001 con la quale sono state trasmesse al competente Ministero le precitate delibere per l'approvazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1, della legge n. 341/1990, il M.I.U.R. non si è pronunciato in merito nei prescritti termini;

Considerato che il corso di laurea in scienze politiche è stato attivato nell'anno accademico 1998/1999 e che, a tutt'oggi, non è stato ancora ultimato il primo ciclo;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto rettorale relativo alle modifiche innanzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico del corso di laurea in scienze politiche di cui al decreto rettorale n. 759 del 13 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 27 luglio 1998, a far data dall'anno accademico 1998/1999, è modificato nel senso che i primi due anni del medesimo corso di laurea sono definiti non già biennio propedeutico bensì biennio di base.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 dicembre 2001

Il rettore: CANNATA

02A00078

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in economia del turismo.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale n. 760 del 13 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998, relativo all'istituzione e attivazione del corso di laurea in economia del turismo, presso la facoltà di economia di questa Università;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 28 marzo 2001, del senato accademico dell'11 aprile 2001 e del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2001, relative alla proposta di modifica del citato decreto rettorale n. 760/1998;

Vista la rettorale protocollo n. 13474 del 18 maggio 2001 con la quale sono state trasmesse al competente Ministero le precitate delibere per l'approvazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 341/1990, il M.I.U.R. non si è pronunciato in merito nei prescritti termini;

Considerato che il corso di laurea in economia del turismo è stato attivato nell'anno accademico 1998/1999 e che, a tutt'oggi, non è stato ancora ultimato il primo ciclo;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto rettorale relativo alle modifiche innanzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico del corso di laurea in economia del turismo di cui al decreto rettorale n. 760 del 13 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 luglio 1998, a far data dall'anno accademico 1998/1999, è modificato nel senso che l'art. 51 relativo all'elenco degli insegnamenti fondamentali è soppresso e l'art. 52 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo art. 52:

«Art. 52 (*Insegnamenti caratterizzanti*). — Sono insegnamenti caratterizzanti del corso di laurea in economia del turismo:

Area aziendale:

P02B - Economia e gestione delle imprese turistiche;

P02B - Economia e gestione delle imprese di trasporto;

P02B - Marketing;

P02C - Finanziamenti di aziende;

P02D - Organizzazione e gestione delle risorse umane;

P02B - Strategie di impresa.

Area economica:

M06B - Geografia del turismo;

P01B - Economia dei beni e delle attività culturali;

P01C - Economia dell'ambiente;

P01J - Economia dei trasporti;

P01J - Economia del turismo.

Area giuridica:

N04X - Diritto commerciale;

N01X - Legislazione del turismo.

Area matematico-statistica:

K05A - Sistemi informativi;

S03B - Statistica del turismo.

La struttura didattica competente potrà attivare altri insegnamenti da scegliere tra quelli attivabili nei corsi di laurea della facoltà di economia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 dicembre 2001

Il rettore: CANNATA

02A00079

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in economia aziendale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale n. 67 del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1994, relativo, tra l'altro, al corso di laurea in economia aziendale attivato presso la facoltà di economia di questa Università;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 28 marzo 2001, del senato accademico dell'11 aprile 2001 e del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2001, relative alla proposta di modifica del citato decreto rettorale n. 67/94 in ordine al corso di laurea in economia aziendale;

Vista la rettorale protocollo n. 13474 del 18 maggio 2001 con la quale sono state trasmesse al competente Ministero le precitate delibere per l'approvazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 341/1990, il M.I.U.R. non si è pronunciato in merito nei prescritti termini;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto rettorale relativo alle modifiche innanzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico del corso di laurea in economia aziendale di cui al decreto rettorale n. 67 del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1994, a far data dall'anno accademico 2000/2001, è modificato nel senso che l'art. 34 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 34. — Per il conseguimento della laurea in economia aziendale lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 31.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati».

Inoltre nel vigente art. 37, tra le discipline dell'area aziendale, settore scientifico-disciplinare P02B - Economia e gestione delle imprese, è inserito il seguente insegnamento:

«Economia e gestione dell'innovazione aziendale».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 dicembre 2001

Il rettore: CANNATA

02A00080

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di laurea in discipline economiche e sociali.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale n. 67 del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1994, relativo tra l'altro, al corso di laurea in discipline economiche e sociali attivato presso la facoltà di economia di questa Università;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 28 marzo 2001, del senato accademico dell'11 aprile 2001 e del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2001, relative alla proposta di modifica del citato decreto rettorale n. 67/94 in ordine al corso di laurea in discipline economiche e sociali;

Vista la rettorale protocollo n. 13474 del 18 maggio 2001 con la quale sono state trasmesse al competente Ministero le precitate delibere per l'approvazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 341/1990, il M.I.U.R. non si è pronunciato in merito nei prescritti termini;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto rettorale relativo alle modifiche innanzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico del corso di laurea in discipline economiche e sociali di cui al decreto rettorale n. 67 del 25 febbraio 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 128 del 3 giugno 1994, a far data dall'anno accademico 2000/2001, è modificato nel senso che l'art. 25 è soppresso e sostituito dal seguente nuovo articolo:

«Art. 25. — Per il conseguimento della laurea in discipline economiche e sociali lo studente deve anche superare una prova di idoneità in una lingua straniera moderna ed una prova di conoscenze informatiche di base.

La struttura didattica competente può stabilire che sia superata una prova di idoneità in una seconda lingua straniera moderna.

Possono comunque essere attivati insegnamenti di informatica e di lingue straniere moderne, anche articolati su più corsi annuali. In tal caso la struttura didattica competente può sostituire le prove di idoneità con esami di profitto che si aggiungono a quelli previsti nell'art. 22.

Le prove di idoneità possono essere sostenute anche senza la frequenza ai corsi eventualmente attivati».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 dicembre 2001

Il rettore: CANNATA

02A00081

DECRETO 4 dicembre 2001.

Modificazioni al regolamento didattico del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Molise approvato con decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1984, n. 585, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto del 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, modificazioni ed aggiornamenti al precitato testo unico, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni;

Visto lo statuto di autonomia dell'Università degli studi del Molise;

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il decreto rettorale n. 764 del 14 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998, relativo all'istituzione e attivazione del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale presso la facoltà di economia di questa Università;

Viste le delibere del consiglio della facoltà di economia del 28 marzo 2001, del senato accademico dell'11 aprile 2001 e del consiglio di amministrazione del 19 aprile 2001, relative alla proposta di modifica del citato decreto rettorale n. 764/1998;

Vista la rettorale protocollo n. 13474 del 18 maggio 2001 con la quale sono state trasmesse al competente Ministero le precitate delibere per l'approvazione;

Visto che, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della legge n. 341/1990, il M.I.U.R. non si è pronunciato in merito nei prescritti termini;

Ritenuto necessario procedere all'emanazione del decreto rettorale relativo alle modifiche innanzidette;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche di statuto in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Decreta:

Articolo unico

Il regolamento didattico del corso di diploma universitario in amministrazione aziendale di cui al decreto rettorale n. 764 del 14 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 175 del 29 luglio 1998, a far data dall'anno accademico 2000/2001, è modificato nel senso che nell'elenco riportato nell'art. 96 relativo agli insegnamenti caratterizzanti dell'area aziendale sono inseriti i seguenti insegnamenti:

«P02B - Economia e gestione dell'innovazione aziendale»;

«P02D - Organizzazione del lavoro».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Campobasso, 4 dicembre 2001

Il rettore: CANNATA

02A00082

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 10 gennaio 2002

Dollaro USA	0,8909
Yen giapponese	117,96
Corona danese	7,4339
Lira Sterlina	0,61720
Corona svedese	9,1795
Franco svizzero	1,4833
Corona islandese	90,88
Corona norvegese	7,9510
Lev bulgaro	1,9550
Lira cipriota	0,57597
Corona ceca	32,138
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	244,33
Litas lituano	3,5626
Lat lettone	0,5632
Lira maltese	0,4018
Zloty polacco	3,5910
Leu romeno	28647
Tallero sloveno	218,7639
Corona slovacca	42,590
Lira turca	1236000
Dollaro australiano	1,6968
Dollaro canadese	1,4254
Dollaro di Hong Kong	6,9478
Dollaro neozelandese	2,0740
Dollaro di Singapore	1,6450
Won sudcoreano	1171,09
Rand sudafricano	10,1362

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è 1936,27.

02A00348

MINISTERO DELLA DIFESA

Conferimento di onorificenze al valore dell'Esercito

Con decreto ministeriale 5 giugno 2001 sono state conferite le seguenti ricompense:

Medaglia d'argento

Al ten. col. Luciano Antonio Portolano nato il 18 settembre 1960 ad Agrigento, con la seguente motivazione: «comandante di battaglione presso il 18° reggimento bersaglieri della brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", profondeva tutte le migliori energie per assicurare in ogni circostanza il completo assolvimento del compito. Dopo aver curato con straordinaria professionalità l'addestramento in patria, seguiva con instancabile partecipazione tutte le attività operative svolte dal suo reparto in Kosovo, evidenziando un'eccezionale dedizione al servizio. Esercitava costantemente un'azione di comando caratterizzata da lucidissima visione degli obiettivi e da spiccata capacità realizzatrice, suscitando sempre la più completa disponibilità da parte di tutti i suoi dipendenti, nei quali infondeva le stesse fortissime motivazioni che erano alla base del suo encomiabile comportamento. Nei primissimi giorni di attività nella regione Kosovara, caratterizzati da persistenti conflittualità tra milizie contrapposte, durante una programmata attività di controllo dell'area di Klina ancora non presidiata da alcuna unità della forza internazionale di pace, veniva coinvolto con il proprio veicolo blindato nell'esplosione di una mina anticarro, collocata sulla rotabile per colpire il personale ed i mezzi del contingente. Mantenendo il perfetto controllo di sé nonostante fosse seriamente ferito, dimostrava lucidità e fermezza, disponeva immediatamente ed efficacemente i suoi uomini sul terreno ed impartiva chiari ordini tesi ad esaltare la capacità di reazione dell'unità. Indirizzava poi efficacemente il fuoco delle sue armi contro i responsabili dell'atto, ancora presenti sul posto ed impediva ed essi di portare a termine il loro intento violento, costringendoli alla fuga ed evitando danni agli uomini alle sue dipendenze. Nel proseguo della missione, in un contesto operativo sempre carico di forti tensioni e di gravi minacce per il contingente, poneva in evidenza encomiabili doti di abnegazione, limpida azione di comando ed eccezionale carattere. Si adoperava, con tenacia per essere sempre vicino ai propri uomini, nei quali trasfondeva, grazie al suo elevatissimo carisma, sicurezza, fermezza ed entusiasmo. Sorretto da eccezionale generosità e spirito di solidarietà verso la popolazione in difficoltà, interveniva continuamente e spesso con pericolo per la propria incolumità in difesa di chi era minacciato di violenze o per garantire condizioni di sicurezza alle minoranze.

Limpida figura di uomo e comandante che, con la sua instancabile e preziosa opera e con il suo esempio, ha sempre ottenuto la più completa stima dai rappresentanti dei contingenti stranieri ed ha contribuito fortemente all'elevazione dell'immagine dell'Italia in ambito internazionale». Pec (Kosovo), 20 maggio - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Giovanni Maria Clemente Carlo Fungo nato il 5 luglio 1960 a Torino, con la seguente motivazione: «comandante del gruppo squadroni ricognizione, sorveglianza ed acquisizione obiettivi del contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint Guarantor" e poi in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", assolveva il suo delicatissimo ed impegnativo incarico in maniera esemplare, incisiva ed encomiabile per capacità e dedizione. Figura fondamentale del contingente sin dall'inizio della missione, con straordinaria professionalità, grande acume ed eccezionale capacità realizzatrice, organizzava, coordinava e controllava tutte le complesse attività inerenti al soccorso delle migliaia di profughi provenienti dal Kosovo. Infondeva, altresì, nei suoi uomini uno spirito di solidarietà eccezionale, che li sosteneva nell'impegno umanitario e consentiva loro di operare senza sosta per cercare di alleviare le sofferenze della popolazione. Iniziata l'operazione in Kosovo, forniva un contributo di pensiero e di azione ancora più determinante per l'esito

positivo della missione. In un contesto caratterizzato dalla complessa situazione operativa esistente nell'area dopo il termine del conflitto, dall'indeterminatezza degli atteggiamenti della popolazione e dall'assoluta assenza nella regione di strutture sociali, economiche e civiche, emergevano prepotentemente le sue eccellenti qualità di comandante di spicco e carismatico. Assunta la responsabilità dell'area di Dakovica, la più delicata del settore del contingente nazionale, in quanto ancora fortemente scossa dall'odio e dalla contrapposizione tra le etnie, teneva sempre, soprattutto verso le frange più radicali, un atteggiamento fermo e deciso, che si rivelava immediatamente essenziale per sostenere il contrastato processo di pacificazione.

Cosciente dell'importanza della funzione rivestita, affrontava ogni volta necessario i più seguiti capi delle milizie in armi, imponendo ad essi, con la logicità delle argomentazioni, ma anche con la fermezza degli atteggiamenti e degli intenti, il rispetto degli accordi sottoscritti. La sua grande attenzione all'evolversi della situazione gli consentiva inoltre di ottenere risultati eccezionali nel contrasto della violenza e della delinquenza e di procedere alla requisizione di un quantitativo elevatissimo di armi e munizioni, all'arresto di numerosi criminali ed alla realizzazione di condizioni di sicurezza per il rientro di tutti i profughi dell'Albania e dalla Fyorm.

Magnifica figura di uomo e comandante, che ha dato un contributo fondamentale per il positivo esito delle operazioni e che ha portato gran lustro all'immagine dell'Italia e delle forze armate in campo internazionale». Fyrom/Kosovo, 22 marzo - 7 settembre 1999.

Con decreto ministeriale 10 luglio 2001 sono state conferite le seguenti ricompense:

Croce di bronzo

Al ten. col. Arturo Brancati, nato il 24 febbraio 1954 a Cava dei Tirreni (Salerno), con la seguente motivazione:

«Capo cellula G6 del contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint Guarantor" e, poi, in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", operava in ogni circostanza con disponibilità e generosità elevatissime.

Cosciente della delicatezza della funzione assolta e dell'importanza del settore di sua competenza per il favorevole esito della missione, poneva ogni sua risorsa fisica ed intellettuale al servizio del contingente, ricercando le soluzioni più opportune per rendere pienamente rispondente il sistema delle comunicazioni. La sua spiccata professionalità gli consentiva di intervenire con precisione in ogni circostanza e di individuare sempre le soluzioni più opportune ed efficaci per soddisfare al meglio, pur in carenza di personale e materiali, le sempre numerose e determinanti esigenze dei collegamenti.

Pienamente consapevole dell'importanza dell'utilizzazione, da parte di tutte le unità nazionali presenti nel teatro di operazioni, del sistema di comando e controllo automatizzato, sollecitava e suscitava con encomiabile continuità il più ampio impegno nel settore del personale del contingente, riuscendo ad avviare in tempi molto brevi e con elevatissimi risultati la funzionalità della struttura.

Bella figura di professionista e di soldato, animato da vibrato attaccamento alle istituzioni e da convinta fede nel servizio, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale». Fyrom (Kosovo), 22 marzo - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Massimo Colaceci, nato il 4 ottobre 1957 a Jenne (Roma), con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione trasmissioni partecipante in Fyrom alla operazione "Joint Guarantor" e in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", affrontava tutte le delicate e complesse attività connesse ai collegamenti del contingente militare italiano con grande professionalità ed eccezionale capacità realizzativa.

Conscio dell'importanza dell'attività di comando e controllo e nonostante le condizioni ambientali ed operative particolarmente delicate e complesse che caratterizzavano l'attività in Fyrom e, soprattutto in Kosovo nel momento dell'ingresso nella regione, riusciva a

garantire i collegamenti tra le componenti del contingente, dando immediata, completa e rispondente soluzione a tutti i problemi inerenti alle trasmissioni della grande unità.

Nei momenti più difficili, allorché la situazione operativa diveniva delicata e pericolosa, si portava vicino ai suoi uomini anche a rischio della propria incolumità, infondendo in essi, con l'esempio e la fermezza di comportamenti forti motivazioni e spiccata determinazione a rappresentare degnamente il contingente nazionale.

Comandante di grande spessore e di elevatissima preparazione che ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Pec (Kosovo) 21 maggio - 6 settembre 1999.

Al ten. col. Riccardo Alfredo Giacomo Marchi, nato il 30 marzo 1958 a Genova, con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione alpini "Susa" nel corso dell'operazione "Joint guardian" in Kosovo, si prodigava senza risparmio di energie al fine di mantenere la propria unità ad un elevatissimo livello di prontezza, sviluppando una intelligente opera di preparazione e di controllo di tutte le attività. Assumeva con il suo battaglione la responsabilità della delicatissima area di Decani, nella quale le opposte etnie si contrapponevano spesso violentemente e con comportamenti conflittuali che sfociavano in omicidi, rapimenti, distruzioni di abitazioni ed incendi. Nel corso delle numerose e complesse operazioni coordinava in maniera brillante ed efficacissima l'attività operativa delle dipendenti compagnie e dei rinforzi provenienti dagli altri contingenti, impegnandosi senza limite di tempo con eccezionale generosità, incurante dei rischi personali ed ottenendo risultati di straordinario valore. In tutte le principali attività condotte nel settore della brigata, tra cui quella diretta a garantire la sicurezza dei profughi di etnia serba in rientro nell'area, quelle per la sicurezza e la difesa del monastero di Decani una delle massime espressioni della religione serbo-ortodossa, ed infine quelle per la confisca di armi ed ordigni esplosivi alle etnie, evidenziava la sua eccezionale capacità di pianificazione e la sua ancor più significativa capacità di tradurre i piani in atti concreti e rispondenti. Le brillanti qualità, che accompagnavano ogni suo atto, congiunte ad uno spiccato buon senso, gli assicuravano il plauso sincero e incondizionato delle maggiori autorità civili e militari presenti nel teatro di operazioni.

Magnifica figura di comandante ed esempio di altissima dedizione al dovere e straordinaria professionalità, che ha contribuito significativamente ad elevare il prestigio del contingente militare italiano in ambito internazionale». Decani (Kosovo), 29 giugno - 7 settembre 1999.

Al col. Filippo Carrese, nato il 24 giugno 1943 a Camastra (Agrigento), con la seguente motivazione:

«Direttore del centro amministrativo d'intendenza del contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint guarantor" e poi in Kosovo all'operazione "Joint guardian", assolveva la sua funzione con encomiabile precisione ed elevatissima dedizione al servizio. Cosciente dell'importanza del suo impegno per l'esito della missione, operava con slancio e spirito di abnegazione, pur in condizioni di grande difficoltà operativa per l'assenza nella regione di validi punti di riferimento da utilizzare per l'espletamento delle complesse attività amministrative. Impostava e conduceva in modo lineare ed esemplare, sempre nel rispetto delle normative in vigore di cui è profondo conoscitore, le procedure per garantire alle unità del contingente nazionale il sostegno logistico e finanziario, meritando l'ammirazione ed il plauso di tutto il personale per la celerità e l'esattezza con cui assicurava la perfetta soluzione delle complesse problematiche. Le sue elevatissime qualità professionali e le sue eccezionali capacità organizzative gli consentivano di promuovere la realizzazione, nelle sedi di tutte le unità dipendenti, di strutture di elevatissima funzionalità, in grado di assicurare ottime condizioni di vita al personale del contingente e pienamente adeguate alle gravose esigenze connesse con il particolare ambiente dei Balcani.

Professionista di vaglia, creava nell'ambito della sua cellula un gruppo di lavoro efficientissimo, che operava con serenità d'animo, capacità e indiscussa competenza. Brillante ufficiale e collaboratore

di spicco, che ha dato un contributo determinante per elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». Skopje (Fyrom), 24 giugno - 7 settembre 1999.

Al col. Salvatore Cincimino, nato il 6 aprile 1942 a Foggia, con la seguente motivazione:

«Capo cellula G4 del contingente militare italiano, operava prima in Fyrom nell'ambito dell'operazione "Joint Guarantor" e poi in Kosovo nell'operazione "Joint Guardian", evidenziando durante il lungo periodo di sei mesi, eccezionale dedizione al servizio e straordinaria professionalità. Cosciente della delicatezza della funzione assolta e dell'importanza dell'attività di sua competenza per il favorevole esito della missione, poneva ogni sua risorsa fisica ed intellettuale al servizio della grande unità, individuando sempre le soluzioni più opportune per rendere pienamente rispondente il settore logistico. Ufficiale di solida formazione in possesso di maturata esperienza, si proponeva in ogni circostanza ad elevatissimi livelli professionali dando garanzia di rigore, linearità ed efficienza, sorretto sempre da ferrea volontà realizzatrice e determinato a conseguire in ogni attività i risultati più brillanti. Nella fase più acuta dell'afflusso di migliaia di profughi Albano-Kosovari nel campo di accoglienza organizzato in Fyrom dal contingente nazionale, gestiva con rara perizia i momenti più difficili del soccorso, garantendo alla popolazione sofferente buone condizioni di vita. Successivamente, all'atto dell'ingresso in Kosovo, nonostante la difficilissima situazione operativa, assicurava alle unità fortemente impegnate nel controllo dell'area un sostegno logistico puntuale e rispondente, consentendo alla brigata di assolvere al meglio i complessi e delicati compiti operativi. Concreto, entusiasta della professione, capace di comprendere con immediatezza l'essenza dei problemi, evidenziava la sua eccezionale esperienza in tutte le occasioni di confronto con il personale degli altri contingenti nel quale suscitava sincera ammirazione.

Il suo contributo dava grande lustro al contingente militare italiano, elevandone l'immagine nel contesto internazionale». Fyrom (Kosovo), 31 marzo - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Pietro D'Amico, nato il 13 novembre 1950 a Caserta, con la seguente motivazione:

«Capo cellula G1 presso il comando brigata bersaglieri "Garibaldi" partecipante in Fyrom all'operazione "Joint Guarantor", operava con generosità eccezionale, grandissima professionalità, spiccato senso di responsabilità ed elevato spirito di servizio e di sacrificio. Esperto delle caratteristiche delle attività "fuori area" per la pregressa partecipazione ad altre operazioni di supporto alla pace, utilizzava sapientemente le sue conoscenze nel settore ordinativo e dell'impiego del personale durante la fase di approntamento della brigata sul territorio nazionale, garantendo alla grande unità una struttura perfettamente commisurata alle esigenze operative della missione. Raggiunto il teatro di operazioni con i primi elementi della brigata, immediatamente evidenziava eccezionale capacità organizzativa e di coordinamento e facilitava il rapido raggiungimento dell'operatività della grande unità, fornendo un apporto di assoluto pregio e qualificatissimo.

Bellissima figura di soldato, emergeva chiaramente per le sue straordinarie doti umane e per la sua preparazione e si poneva quale elemento di riferimento per tutto il personale della brigata, riscuotendo ammirazione e stima anche degli altri contingenti presenti nel teatro delle operazioni.

Professionista di spicco che, con la sua straordinaria determinazione, il suo raro senso del dovere e la sua eccezionale abnegazione, ha contribuito in maniera determinante ad accrescere il prestigio del contingente militare italiano nel contesto multinazionale». Fyrom, 22 marzo - 2 giugno 1999.

Al col. Francesco Capozzo, nato il 1° febbraio 1946 ad Acquaviva delle Fonti (Bari), con la seguente motivazione:

«Comandante del 152° reggimento meccanizzato della brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", assolveva le sue delicate funzioni con grande determinazione e spiccato senso del dovere. Giunto nel teatro di operazioni allorché erano ancora presenti momenti di grande tensione ed osta-

coli al difficile processo di pacificazione, disponeva in maniera perfetta le attività dell'unità alle sue dipendenze, affermando con i suoi uomini gli obiettivi ed il ruolo della forza internazionale di pace.

Percepita immediatamente la specificità della situazione nell'area di sua competenza, incentrata sull'abitato di Dakovica, che era caratterizzata dai tentativi di prevaricazione di un'etnia sulle altre e dal pericolo di infiltrazioni malavitose provenienti dalla vicina Albania, si impegnava senza sosta per contrastare le azioni illegali delle milizie presenti nella zona e per eliminare gli ostacoli al ripristino di condizioni di pacifica convivenza, ottenendo risultati di rilievo e determinanti per il buon esito della missione. Dotato di elevato carisma e di grande professionalità, suscitava negli uomini dell'unità alle sue dipendenze attaccamento al servizio, orgoglio di soldato e spirito di solidarietà nei confronti delle popolazioni sofferenti del Kosovo.

Comandante di spicco che ha contribuito efficacemente all'elevazione dell'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». Dakovica (Kosovo), 29 giugno - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Sergio Cuofano, nato il 31 agosto 1957 a Montella (Avellino), con la seguente motivazione:

«Ufficiale capo sezione presso la cellula G3 del contingente militare italiano in Fyrom nell'ambito dell'operazione "Joint Guarantor" e, poi, in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", assolveva le sue funzioni, durante un periodo d'intensissima attività operativa, con eccezionale abnegazione, encomiabile spirito di sacrificio ed esemplare dedizione al servizio, costituendo un punto di riferimento insostituibile nel funzionamento del comando ed un qualificatissimo interlocutore per tutto il personale della brigata. Coinvolto continuamente nel controllo e nella gestione delle problematiche di maggiore rilievo e di più elevata delicatezza nel quadro dell'attività della grande unità, evidenziava conoscenza vastissima ed approfondita delle norme e delle procedure, ma soprattutto assicurava sempre ai reparti destinati ad operare sul terreno il concreto sostegno della sua preziosissima esperienza operativa acquisita durante la partecipazione a precedenti, complesse e delicate missioni di supporto alla pace. Nei momenti più delicati successivi all'ingresso in Kosovo, allorché la situazione operativa assumeva carattere di grave pericolo e complessità per il personale dei reparti operanti sul territorio, emanava direttive ed ordini pienamente rispondenti che garantivano l'assolvimento dei compiti pur nella salvaguardia della sicurezza delle unità e degli uomini. Analogo, puntuale, efficace e risolutivo contributo forniva nelle numerosissime occasioni nelle quali era chiamato, in situazioni di costante e prolungata tensione operativa, a collaborare alla pianificazione di operazioni di grande delicatezza e complessità.

Professionista e soldato di spicco che, con la sua straordinaria determinazione, l'eccezionale senso del dovere ed il grandissimo impegno profuso, ha contribuito sensibilmente ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto multinazionale». Fyrom (Kosovo), 5 maggio - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Aldo Di Nardo, nato il 1° settembre 1952, a Caserta, con la seguente motivazione:

«Capo servizio amministrativo presso il centro amministrativo d'intendenza del contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint Guarantor" e poi in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", forniva un contributo di altissimo spessore, dimostrandosi collaboratore insostituibile e di eccezionale capacità professionale.

In possesso di chiara visione delle problematiche di carattere amministrativo e di approfondita conoscenza delle normative vigenti, capace di individuare con immediatezza e precisione i provvedimenti necessari per soddisfare le esigenze logistiche e di vita delle unità del contingente, garantiva, attraverso una efficace azione di ricerca ed acquisizione, la disponibilità di tutti i beni e servizi necessari all'assolvimento del compito ed indispensabili per rendere pienamente soddisfacenti le condizioni di vita del personale.

Bellissima figura di soldato, si caratterizzava per le sue straordinarie doti umane e per la sua preparazione e si imponeva quale elemento di riferimento per tutti i quadri della brigata, riscuotendo ammirazione e stima anche dagli altri contingenti operanti nell'area.

Professionista di spicco che, con la sua straordinaria determinazione, il suo raro senso del dovere e la sua eccezionale abnegazione, emergeva nettamente tra il personale della grande unità, contribuendo in maniera determinante ad accrescere il prestigio del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Fyrom, 21 aprile - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Antonio Fasano, nato il 5 dicembre 1950, a Sant'Angelo dei Lombardi (Avellino), con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore responsabile dell'organizzazione e del funzionamento dei "Compounds" della brigata bersaglieri "Garibaldi" durante l'operazione "Joint guarantor" in Fyrom e, poi della brigata multinazionale ovest durante l'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, assolveva il suo incarico con grandissima perizia, costante attenzione alle esigenze logistiche dei reparti ed esemplare continuità. Superando le difficoltà derivanti dall'incessante afflusso nel teatro di operazioni di un numero elevatissimo di personale e potendo disporre solo di aree e strutture fatiscenti od addirittura fortemente danneggiate dal conflitto, interveniva sempre con grande determinazione su di esse, ripristinandone rapidamente la funzionalità e garantendo al suddetto personale condizioni di vita pienamente soddisfacenti e tali da permettere il recupero psico-fisico dopo i gravosi turni operativi. Mai pago dei risultati conseguiti, sempre attento a ricercare tutte le possibili migliorie, realizzava in Fyrom una struttura estremamente efficiente e molto apprezzata dagli altri contingenti per la sistemazione e l'approntamento degli uomini e dei mezzi assegnati alla brigata od in procinto di rientrare in Italia al termine del ciclo operativo. Entrato in Kosovo a seguito dei reparti della brigata, resosi conto delle grandissime difficoltà e della pericolosità che caratterizzavano l'impegno delle unità e degli uomini del contingente, rendeva efficiente in brevissimo tempo la struttura destinata al comando della grande unità, consentendo al personale dello stato maggiore di espletare immediatamente la determinante funzione di comando e controllo.

Ufficiale sostenuto da grandissima generosità, sempre pronto ad impegnare tutte le sue risorse fisiche ed intellettuali per il buon esito della missione, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Fyrom/Kosovo 21 aprile - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Antonio Falco, nato l'8 marzo 1957 a Bologna, con la seguente motivazione:

«Comandante del battaglione del 152° reggimento meccanizzato inserito nella brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", assolveva la propria funzione con fortissimo impegno e spiccata iniziativa. Assumeva con il reparto alle sue dipendenze la responsabilità dell'area incentrata sulla città di Dakovica, che ancora risentiva delle vicissitudini del conflitto e nella quale fortissima si rivelava la presenza di milizie legate ad una fazione fortemente strutturata. Nonostante la situazione di indeterminata esistenza nell'area e l'esistenza di numerose componenti etniche non allineate agli accordi di pace, operava con grandissima efficacia per il rispetto dei suddetti accordi, per il ripristino di condizioni di convivenza tra le etnie e per il contrasto della insorgente criminalità. In tale contesto, conduceva numerose operazioni di controllo, di sequestro di armi e munizioni e di arresto di colpevoli di illeciti. In una circostanza, durante la ricerca di un individuo scomparso da alcuni giorni, disponeva sapientemente gli uomini alle sue dipendenze nei pressi di un edificio sospetto, faceva irruzione nello stesso, superando con freddezza ed energia la resistenza di alcuni uomini armati, e liberava il sequestrato che era stato violentemente percosso, procedendo infine all'arresto dei responsabili del reato.

Comandante di grande spessore professionale e di grande carisma, che ha saputo suscitare il massimo coinvolgimento dei dipendenti nella missione e che ha fortemente contribuito all'elevazione dell'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Dakovica (Kosovo), 23 giugno - 7 settembre 1999.

Al ten. col. Emilio Sen, nato il 1° ottobre 1958 a Delhi (India), con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore incaricato dell'attività di collegamento tra il comando della forza internazionale di pace per il Kosovo ed il

comando della brigata multinazionale ovest partecipante all'operazione "Joint Guardian", veniva impiegato nel centro operativo della grande unità, dove seguiva lo sviluppo delle operazioni correnti ed elaborava la pianificazione di quelle future. In possesso di elevatissima preparazione e di grande conoscenza delle strutture multinazionali, perfettamente padrone delle procedure NATO e dei sistemi informatici, costituiva immediatamente un punto di riferimento essenziale, qualificatissimo e prezioso per tutto lo stato maggiore della brigata ed indirizzava sapientemente l'attività del centro operativo, garantendo alla grande unità la capacità di risposta tempestiva ed esaustiva alle richieste dei comandi superiori. Consapevole della delicatezza della situazione operativa esistente nei giorni immediatamente successivi all'ingresso delle unità in Kosovo, allorché la tensione tra le etnie e le fazioni era elevatissima, operava senza alcuna sosta e per lunghissimi periodi, con forte determinazione, encomiabile attaccamento al dovere ed elevatissimo spirito di sacrificio, per assicurare il completo e perfetto assolvimento della missione da parte dei reparti della brigata. Nei momenti in cui la gravosità dell'impegno superava le possibilità di intervento delle unità dipendenti, spesso totalmente coinvolte in altre, difficili missioni, interveniva personalmente sul terreno, assumendo i ruoli più delicati e determinanti nell'esecuzione di quelle operazioni che lui stesso aveva concepito.

Chiamato frequentemente a sviluppare studi e valutazioni congiunti con personale straniero presso il comando della forza internazionale o degli altri contingenti emergeva tra tutti per la spiccata professionalità, l'eccezionale chiarezza di pensiero e l'elevata capacità espositiva.

Bellissima figura di ufficiale, che ha fortemente contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Pec (Kosovo), 10 marzo - 29 agosto 1999.

Al magg. Claudio Minghetti, nato il 18 febbraio 1964 a Ravenna, con la seguente motivazione:

«Ufficiale superiore capo cellula S3 del contingente militare italiano inserito nella "Extraction force" in Fyrom all'inizio della missione, assolveva le sue funzioni con grandissima determinazione ed eccezionale professionalità, consentendo al gruppo tattico "Garibaldi", nonostante le difficilissime condizioni ambientali, di integrarsi perfettamente e rapidamente nella struttura multinazionale e di meritare l'incondizionato apprezzamento delle autorità e dei comandi sovraordinati. Impiegato successivamente con le stesse funzioni nell'ambito dell'8° reggimento bersaglieri partecipante all'operazione "Joint guarantor", confermava le elevatissime doti professionali che gli permettevano di pianificare e sviluppare sempre tutte le attività operative con grande accuratezza e completa rispondenza alle esigenze della missione. Nonostante la delicatezza e la complessità delle attribuzioni svolte, essenziali per tutte le attività del gruppo tattico "Garibaldi" prima e dell'8° reggimento bersaglieri poi, manteneva in ogni circostanza la più completa padronanza della situazione, trasfondendo nei collaboratori l'indispensabile tranquillità e meritando la più completa fiducia e la sincera ammirazione dei quadri dell'unità. Personalità pacata ma ricca di carisma, dava sempre un contributo preziosissimo, vivificato da sincero attaccamento all'istituzione, che consentiva al reggimento di rispondere prontamente a tutte le sollecitazioni operative.

Bella figura di ufficiale e chiarissimo esempio di elevata professionalità e senso del dovere che, con il suo encomiabile comportamento durante tutto il lungo periodo di 7 mesi d'impiego nel teatro dei balcani, ha portato lustro all'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Fyrom, 14 dicembre 1998 - 7 giugno 1999.

Al cap. Lorenzo Puglisi, nato il 15 ottobre 1971 a Borgosesia (Vercelli), con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia del 18° reggimento bersaglieri, impiegato con il proprio reparto nell'ambito del contingente militare italiano partecipante alle operazioni "Joint Guarantor" in Fyrom e "Joint Guardian" in Kosovo, assolveva il proprio incarico con esemplare professionalità, ammirevole determinazione e grande spirito di sacrificio. Pur operando in condizioni ambientali difficilissime e spesso in aree altamente pericolose, mostrava sempre una straordinaria dedizione al lavoro, eccezionale forza di volontà e spiccata capacità realizzativa. La sua azione durante la permanenza in Fyrom si

rivelava di grande spessore professionale ed era di costante esempio per gli uomini alle sue dipendenze, che motivava fortemente nell'opera di soccorso alle migliaia di profughi kosovari affluiti nei campi di accoglienza. Giunto poi tra i primissimi nella regione del Kosovo e nelle aree di Pec e Decani, che erano state fortemente segnate dal conflitto ed erano ancora scosse da violenza tra le etnie, percepì immediatamente la grande pericolosità e l'elevata complessità che avrebbero caratterizzato le attività, infondeva nei suoi uomini eccezionale determinazione ed elevata sicurezza, rimanendo ad essi vicino nelle operazioni più delicate per sostenerli e per assicurare il completo assolvimento del compito. Con grandissima professionalità e con un impegno continuo, esaltava le capacità di tutto il personale alle sue dipendenze, fino a farne un team efficiente e pronto ad intervenire in qualsiasi condizione e con garanzia di successo.

Bella figura di ufficiale e di comandante, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale». Pec (Kosovo), 1° aprile - 7 settembre 1999

Al cap. Nicola Salamandra, nato il 27 luglio 1971 a Roma, con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia del 18° reggimento bersaglieri, impiegato con il proprio reparto nell'ambito del contingente militare italiano partecipante alle operazioni "Joint Guarantor" in Fyrom e "Joint Guardian" in Kosovo, assolveva il proprio incarico con esemplare professionalità, ammirevole determinazione e grande spirito di sacrificio. Pur operando in condizioni ambientali difficilissime e spesso in aree altamente pericolose, mostrava sempre una straordinaria dedizione al lavoro eccezionale forza di volontà e spiccata capacità realizzativa. La sua azione durante la permanenza in Fyrom si rivelava di grande spessore professionale ed era di costante esempio per gli uomini alle sue dipendenze, che motivava fortemente nell'opera di soccorso alle migliaia di profughi kosovari affluiti nei campi di accoglienza. Giunto poi tra i primissimi nella regione del Kosovo e nelle aree di Pec e Decani, che erano state fortemente segnate dal conflitto ed erano ancora scosse da violenza tra le etnie, percepì immediatamente la grande pericolosità e l'elevata complessità che avrebbero caratterizzato le attività, infondeva nei suoi uomini eccezionale determinazione ed elevata sicurezza, rimanendo ad essi vicino nelle operazioni più delicate per sostenerli e per assicurare il completo assolvimento del compito. Con grandissima professionalità e con un impegno continuo, esaltava le capacità di tutto il personale alle sue dipendenze, fino a farne un team efficiente e pronto ad intervenire in qualsiasi condizione e con garanzia di successo.

Bella figura di ufficiale e di comandante, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale». Pec (Kosovo), 17 maggio - 7 settembre 1999.

Al cap. Ivan Cioffi, nato l'8 aprile 1971 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia genio guastatori della brigata bersaglieri "Garibaldi" operava per oltre sette mesi nel teatro di operazioni dei balcani prima nell'ambito della "Extraction force" e poi nel contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint Guarantor" ed in Kosovo all'operazione "Joint Guardian". In ogni circostanza, assolveva l'incarico approfondendo tutte le sue risorse fisiche ed intellettive. Nei primi giorni dopo l'immissione in Fyrom, cosciente che le difficilissime condizioni ambientali potevano condizionare l'operatività dell'unità nazionale, si prodigava con eccezionale capacità e elevatissima determinazione per realizzare strutture in grado di assicurare un'adeguata sistemazione e buone condizioni di vita al personale del contingente. Nel momento dell'ingresso in Kosovo, sosteneva con il continuo esempio gli uomini alle sue dipendenze, che si rivelavano immediatamente una compagnia molto addestrata, fortemente motivata ed in grado di svolgere perfettamente i compiti assegnati. In tale delicato periodo, caratterizzato da fortissime tensioni e da una situazione operativa molto difficile, realizzava in tempi brevissimi numerose e funzionali piste per l'atterraggio ed il decollo degli elicotteri, esaltando le possibilità di utilizzazione della terza dimensione, e procedeva alla rapida ricostruzione di molte strutture fortemente danneggiate, ma essenziali per l'attività delle unità o per sistemazione della popolazione sofferente. Consapevole, inoltre, del gravissimo ed incombente pericolo rappresentato, per tutti coloro

che vivevano ed operavano nel settore, dalla presenza di un numero elevatissimo di mine, svolgeva una metodica, preziosa ed incisiva azione per la loro distruzione o neutralizzazione.

Ufficiale profondamente motivato, generoso ed altruista, sapeva suscitare con il suo carisma ed il suo entusiasmo il massimo impegno e la più grande partecipazione del personale dipendente. Grazie all'opera svolta nel settore della ricostruzione delle infrastrutture, in quello del controllo del territorio ed in quello della bonifica di ordigni esplosivi, dava un contributo essenziale all'assolvimento dei compiti della brigata e determinava l'elevazione dell'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Katlanovo (Fyrom), 9 dicembre 1998 - 21 gennaio 1999, Pec (Kosovo), 4 giugno - 7 settembre 1999.

Al cap. Michele Ricci, nato il 25 settembre 1963 a Taranto, con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia trasmissioni del contingente militare italiano partecipante in Fyrom all'operazione "Joint Guarantor" e, poi, in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", assicurava il costante controllo delle attività inerenti al proprio incarico e si prodigava quale collaboratore instancabile e prezioso. La sua non comune capacità organizzativa e le sue elevatissime qualità umane e professionali si rivelavano assolutamente determinanti per l'efficienza delle trasmissioni e dei collegamenti all'interno del contingente e con la madrepatria. Nonostante le iniziali carenze di uomini e mezzi conseguenti alla durata dei tempi di immissione di tutto il contingente, operava con tenacia e determinazione, mantenendo il reparto sempre su livelli di elevatissima efficienza. Nei primi giorni successivi all'ingresso in Kosovo, allorché l'attività delle unità del contingente si svolgeva in situazioni operative difficilissime ed in un contesto di grande indeterminazione, consapevole della necessità di garantire la funzione di comando e controllo, si impegnavo senza sosta, esaltando al massimo le possibilità tecniche dei mezzi a disposizione e suscitando nel personale alle sue dipendenze le più elevate capacità fino ad assicurare, in brevissimo tempo e perfettamente, i collegamenti con tutte le aree del settore. Sempre pronto ad intervenire vicino ai suoi uomini di giorno e di notte, spesso a rischio della propria incolumità ed in un contesto difficile e suscettibile di imprevisti e repentini mutamenti di situazione, infondeva nel personale alle sue dipendenze elevatissime motivazioni e la volontà di rappresentare degnamente il contingente.

Bella figura di ufficiale e di comandante che, grazie all'impegno profuso ed all'attività particolarmente meritoria svolta nel settore a lui affidato, ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale». Fyrom (Kosovo), 7 aprile - 29 agosto 1999.

Al cap. Francesco Saverio Saiardi, nato il 2 marzo 1964 a Cosenza, con la seguente motivazione:

«Capo cellula logistica presso il battaglione logistico "Garibaldi" del contingente militare italiano partecipante in Fyrom ed in Kosovo alle operazioni "Joint Guarantor" e "Joint Guardian", assolveva le sue funzioni con eccezionale efficacia, straordinaria capacità organizzativa e altissimo spirito di sacrificio. Nonostante le difficoltà ambientali ed operative, organizzava e gestiva in maniera esemplare la struttura logistica, contribuendo in misura notevolissima al successo dell'operazione. Grazie alla sua spiccata capacità di programmazione ed alla puntuale ed incisiva attività di verifica e di controllo, assicurava sempre il perfetto svolgimento a favore di tutte le unità del contingente delle attività logistiche che raggiungevano presto dimensioni notevolissime, in ragione dell'elevata entità complessiva del personale e dei mezzi della brigata. Nei momenti in cui l'attenzione del contingente si rivolgeva agli aspetti umanitari, operava senza sosta per garantire quanto necessario per alleviare le sofferenze della popolazione, curando in particolare ed in maniera efficacissima i rapporti con le diverse organizzazioni internazionali. Allorché la situazione operativa evidenziava aspetti di delicatezza e pericolosità, era sempre presente vicino ai suoi collaboratori, che motivava fortemente e nei quali infondeva elevatissima determinazione.

Bella figura di ufficiale, in possesso di elevato carisma, che ha contribuito fortemente ad elevare l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale». Fyrom (Kosovo) 3 giugno - 7 settembre 1999.

Al cap. Nello Sabato, nato il 13 settembre 1970 a Salerno, con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia trasporti presso il battaglione logistico "Garibaldi" del contingente militare italiano partecipante in Fyrom ed in Kosovo alle operazioni "Joint Guarantor" e "Joint Guardian", assolveva il suo incarico con eccezionale efficacia, straordinaria capacità organizzativa e altissimo spirito di sacrificio. In ogni circostanza, evidenziava grandissima professionalità, elevatissima dedizione e spiccato spirito di servizio, presentando un reparto trasporti perfettamente amalgamato ed all'altezza della difficile missione da compiere, dotato di elevatissima capacità operativa e caratterizzato da altissimi livelli di efficienza. Intelligente, serio e solerte, attento al tono morale del personale alle sue dipendenze e consapevole della necessità di sostenerlo nel delicato impegno, esercitava tutto il suo elevatissimo carisma, infondendo nei propri uomini grande determinazione ed entusiasmo ed ottenendo da essi piena fiducia e sincera partecipazione. Consapevole delle notevoli dimensioni dell'attività della compagnia trasporti, chiamata a percorrere, per soddisfare le esigenze logistiche di tutte le unità della brigata multinazionale ovest, centinaia di migliaia di chilometri su strade difficili e pericolose, poneva encomiabile attenzione alle predisposizioni organizzative dei movimenti, riuscendo ad evitare qualsiasi inconveniente anche grazie alla cura dei minimi particolari ed alla costante presenza alla testa degli uomini alle sue dipendenze.

Comandante validissimo e preparatissimo, che ha operato in maniera estremamente incisiva ed ha contribuito fortemente ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nell'ambito internazionale». Fyrom (Kosovo), 23 maggio - 7 settembre 1999.

Al cap. Paolo Crescenzi, nato il 7 maggio 1970 a Udine, con la seguente motivazione:

«Comandante di compagnia guastatori del contingente militare italiano nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", si distingueva nella condotta sia di attività tipiche del genio sia di attività proprie dell'arma base, dando costante prova di grandi capacità organizzative, concretezza e senso pratico. Generoso, energico, sempre disponibile e sorretto da una determinazione decisamente fuori dal comune, operava con entusiasmo, dimostrando spiccata iniziativa, elevata rapidità di processi mentali e capacità di mantenere con costanza livelli di rendimento di tutta eccellenza, nonostante i gravosi ritmi di lavoro che ne caratterizzavano l'attività in Kosovo. Tra l'altro pianificava e conduceva in maniera encomiabile la demolizione dei residui di un ponte fortemente danneggiato durante la guerra, resa particolarmente difficile per l'impiego di consistenti quantità di esplosivo, per le grosse limitazioni connesse all'esigenza di non danneggiare le abitazioni ad uso civile poste nelle immediate vicinanze e per la stessa presenza di consistente popolazione nell'area. Assunta poi con la propria compagnia e con brevissimo preavviso la responsabilità della sicurezza di un'area importantissima per il culto serbo-ortodosso, obiettivo di particolare sensibilità e vulnerabilità, organizzava con estrema razionalità la protezione del sito, adottava efficaci misure di prevenzione attiva, di protezione passiva e suscitava grande reattività nei propri uomini, riuscendo a contrastare con successo ogni attacco condotto, anche con armi controcarro, verso la struttura religiosa.

Bellissima figura di soldato e di comandante che grazie alla sua professionalità ed entusiasmo ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine dell'Italia nel contesto internazionale». Kosovo, 1° luglio - 6 settembre 1999.

Al cap. Giorgio Colombo, nato il 10 luglio 1960 a Torino, con la seguente motivazione:

«Comandante della prima compagnia per la bonifica di ordigni esplosivi costituita dall'Esercito italiano ed inserita nel contingente militare italiano partecipante in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", dava in brevissimo tempo una spiccatissima competenza all'unità, suscitando nei suoi uomini altissima preparazione tecnico-professionale ed intenso spirito di corpo. Generoso, energico, sempre disponibile e sorretto da una determinazione decisamente fuori dal comune, affrontava e risolveva le difficili problematiche relative alla costituzione della nuova unità con spirito pragmatico e realizzatore. Grazie, in particolare, alle precedenti esperienze internazionali svolte in qualità di operatore della bonifica ordigni esplosivi, si prodigava immediatamente quale punto di riferimento ed esempio sia per l'ine-

guagliabile preparazione nello specifico, delicato e complesso settore sia per il coraggio fisico di cui dava costantemente prova recandosi di persona a condurre gli interventi più rischiosi. La sua eccezionale motivazione interiore gli permetteva di superare senza alcun cedimento o flessione l'inevitabile e protratta tensione connessa con i pericoli a cui erano sottoposti i suoi uomini e lui stesso e di sostenere ritmi di lavoro di rara gravosità. Sotto la sua capace e determinata azione di comando, gli uomini alle sue dipendenze rimuovevano e/o neutralizzavano un numero grandissimo di mine e di ordigni di varia natura nonché notevoli quantitativi di esplosivo e materiale d'armamento, contribuendo in maniera significativa a garantire la sicurezza del personale militare italiano impiegato sul terreno e della popolazione civile.

Bellissima figura di soldato e comandante che, grazie alla sua professionalità, competenza ed entusiasmo, ha contribuito in maniera determinante ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Klina (Kosovo), 18 giugno - 7 settembre 1999.

Al cap. Lorenzo Carmine Antonio Cucciniello, nato il 17 dicembre 1966 ad Atripalda (Avellino), con la seguente motivazione:

«Ufficiale addetto alla cellula G2 del contingente militare italiano partecipante all'operazione "Joint Guarantor" in Fyrom e, poi, all'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, assolveva le sue delicatissime funzioni nel teatro dei balcani per un lungo periodo caratterizzato da intensa attività operativa e momenti di grande tensione. In ogni circostanza evidenziava eccezionale impegno, spiccato senso del dovere ed una disponibilità mai condizionata da limiti d'orario. Cosciente di operare in un settore importante e determinante per l'esito delle operazioni, esprimeva esemplare professionalità ed encomiabile incisività delle valutazioni operative che gli consentivano di pervenire costantemente a risultati eccezionalmente brillanti e di meritare i più sinceri riconoscimenti degli operatori, nazionali e stranieri, della delicata branca.

Bella figura di ufficiale che, per preparazione ed impegno, ha fortemente contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano in ambito internazionale». Fyrom (Kosovo), 10 dicembre 1998 - 6 settembre 1999.

Al cap. William Rosario Egidio Russo, nato il 23 maggio 1967 a Matino (Lecce), con la seguente motivazione:

«Capo sezione pianificazione della brigata bersaglieri "Garibaldi" durante l'operazione "Joint Guarantor" in Fyrom e, poi, della brigata multinazionale ovest inserita nel dispositivo dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, operava con grandissima determinazione ed in maniera eccezionalmente efficace. Nonostante le difficili condizioni operative, che caratterizzavano l'impiego della grande unità nel teatro dei balcani, forniva sempre un rendimento di grandissimo spessore risultando preziosissimo e qualificatissimo collaboratore. Costantemente impegnato nell'individuazione delle linee di azione da porre in atto nelle mutevoli situazioni operative, molto spesso condizionato dalla necessità di pervenire urgentemente alle decisioni, elaborava sempre, con metodo e grandissimo equilibrio, pianificazioni pienamente aderenti al mandato ricevuto, lineari e sapientemente commisurate alle caratteristiche dello strumento al momento disponibile. Chiamato frequentemente a fornire il suo contributo in studi ed attività congiunte con personale degli altri contingenti, meritava i più ampi riconoscimenti per la chiarezza di pensiero, le capacità espositive e l'approfondimento delle valutazioni effettuate. Nella immediata vigilia dell'ingresso in Kosovo e nei primi giorni di attività nella suddetta regione, in una situazione di grande indeterminazione e complessità, emergeva nettamente per preparazione, serenità e capacità di operare senza sosta, dedicando tutte le risorse fisiche ed intellettive all'assolvimento della missione in quel momento particolarmente difficile.

Ufficiale di spicco per professionalità, generosità ed impegno, che ha fortemente contribuito all'elevazione dell'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Fyrom (Kosovo), 22 marzo - 30 giugno 1999.

Al cap. Gaetano Ricciardelli, nato il 2 aprile 1960 a Castel San Giorgio (Salerno), con la seguente motivazione:

«Capo sezione trasporti e materiali presso la cellula G4 della brigata bersaglieri "Garibaldi" in Fyrom nell'ambito dell'operazione "Joint Guarantor" e, poi, della brigata multinazionale ovest in Kosovo nell'ambito dell'operazione "Joint Guardian", evidenziava in ogni circostanza eccezionale impegno, altissima professionalità e spiccato senso del dovere. Organizzava e coordinava le complesse attività logistiche con determinazione e con una personale disponibilità mai condizionata da limiti di orari, facendosi apprezzare per la tempestività degli interventi e suscitando la più sincera ammirazione per la continuità del suo impegno. Svolgeva un'opera determinante nei momenti drammatici dell'esodo dal Kosovo di migliaia di profughi, che si riversavano nel campo di accoglienza organizzato in Fyrom dal contingente nazionale, assicurando ad essi, nonostante l'enormità delle esigenze e le difficoltà ambientali, condizioni di vita accettabili. Preziosissime erano poi la sua funzione e la sua capacità organizzativa nel momento dell'ingresso in Kosovo e nei periodi successivi, allorché, grazie alla sua dedizione ed al suo impegno, riusciva ad assicurare alla grande unità, nonostante la situazione operativa difficilissima, un puntuale ed efficace sostegno logistico. Ogni volta che le circostanze e la delicatezza delle situazioni richiedevano approfondite conoscenze tecniche, interveniva personalmente, indirizzando sapientemente e con lucidissima individuazione degli obiettivi le energie dei dipendenti. Grazie alla sua chiara visione delle problematiche e alla approfondita conoscenza operativa e ambientale nell'area di responsabilità della brigata contribuiva in modo determinante a "concepire" pianificazioni coerenti, lineari ed adeguate all'esigenza.

Magnifica figura di uomo e di ufficiale e chiaro esempio di professionalità e di dedizione al servizio, che ha fortemente contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Fyrom (Kosovo), 22 marzo - 19 agosto 1999.

Al ten. CC Ciro Niglio, nato il 6 novembre 1973 a Napoli, con la seguente motivazione:

«Comandante della compagnia carabinieri inquadrata nella brigata multinazionale ovest partecipante in Kosovo all'operazione "Joint Guardian", impegnato diuturnamente alla testa dei suoi uomini, poneva in atto un'accurata e capillare struttura operativa che consentiva di raggiungere pienamente gli obiettivi indicati dal comando della grande unità. Responsabile di problematiche particolarmente delicate e complesse, assolveva il compito ricevuto, operando con tenacia e determinazione e riusciva sempre a garantire un'efficace cornice di sicurezza per gli uomini del contingente. Più volte impegnato con tutto il suo personale nelle operazioni di maggior valenza e delicatezza svolte dalla brigata, evidenziava spiccate capacità di guida e di sprone dei dipendenti, offrendo un rendimento di eccezionale livello per professionalità e risultati. Tali caratteristiche venivano esaltate nei numerosi momenti in cui la violenza delle fazioni contrapposte minacciava di esplodere e che solo la sua azione energica, risolutiva ed efficace riusciva a prevenire.

Magnifica figura di comandante, profondamente animato di fede nel servizio e di entusiasmo, chiaro esempio di professionalità e di alto senso del dovere, che ha contribuito ad elevare l'immagine del contingente militare italiano nel contesto internazionale». Pec (Kosovo), 14 giugno - 7 settembre 1999.

Al ten. Stefano Blandini, nato il 28 dicembre 1963 ad Avezzano (Aquila), con la seguente motivazione:

«Comandante di plotone blindo pesanti nel corso dell'operazione "Joint Guardian" in Kosovo, operava sostenuto costantemente da altissimo senso del dovere e non comune spirito di sacrificio. Al comando della sua unità, precedeva tutto il dispositivo del contingente militare italiano nelle operazioni d'ingresso nella regione, fornendo essenziali informazioni per chiarificare la situazione in atto e conoscere le aree dove maggiore era il pericolo legato alla presenza di milizie serbe ed albanesi ancora attive. Giunto nell'area delicatissima di Dakovica, assumeva con i suoi uomini subito il controllo di una zona dove risiedeva ancora popolazione serba, alla quale forniva protezione. In ogni circostanza, inserito in complessi di forze superiori al plotone o responsabile in proprio d'attività operative a più

basso livello, evidenziava eccezionale padronanza della situazione e spiccata capacità di individuare immediatamente i comportamenti più appropriati ed efficaci. In particolare, nel corso di una programmata attività di pattuglia, costituendo ostacolo ad azioni violente da parte di milizie albanesi contro una minoranza etnica già pesantemente minacciata nei giorni precedenti, veniva ripetutamente fatto segno a fuoco da più armi automatiche. Impartite immediatamente le disposizioni per esprimere con la massima efficacia la reazione della sua unità, rispondeva al fuoco con prontezza, determinazione e tiro mirato, dirigeva con la fermezza l'azione dei propri uomini e costringeva alla fuga gli assalitori, garantendo l'incolumità del personale civile residente nella zona ed evitando qualsiasi forma di danno collaterale.

Bella figura di ufficiale e chiaro esempio di straordinaria professionalità e grande carisma, che ha contribuito a consolidare l'immagine ed il prestigio del corpo in ambito internazionale». Pec (Kosovo), 7 giugno - 7 settembre 1999.

02A00012 - 02A00016

REGIONE SARDEGNA

Variazione della ragione sociale della società «Acqua minerale S. Lucia dei F.lli Negretti S.n.c.»

Il direttore del servizio della prevenzione dell'assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale con determinazione n. 2236/6.2 del 29 ottobre 2001 ha provveduto al trasferimento dell'autorizzazione al commercio dell'acqua minerale S. Lucia dalla società «Acqua minerale S. Lucia dei F.lli Negretti S.n.c.» alla società «Acqua minerale S. Lucia S.r.l.».

01A14107

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI VITERBO

Provvedimenti concernenti i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che le sottoelencate imprese, già assegnatarie dei marchi indicati a fianco di ciascuna, hanno cessato l'attività connessa all'uso dei marchi stessi e sono state cancellate dal registro degli assegnatari, di cui all'art. 14 del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo con determinazioni del segretario generale n. 625 dell'11 dicembre 2001.

I punzoni in dotazione alle imprese e da queste riconsegnati alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Viterbo sono stati deformati.

Marchio	Denominazione	Sede
17 VT	Bonucci Alba	Piazza Fontana Grande n. 7 - Viterbo
60 VT	Soc. Griffe S.n.c. di Veronesi Cristiana e Baraldi Massimo	Via Cairoli n. 6 - Viterbo
69 VT	Anitori Alessia	Via S. Lorenzo n. 50 - Viterbo

02A00106

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrigé** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo all'estratto del decreto del Ministero della giustizia, recante: «Trasferimento di notai». (Estratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 2 del 3 gennaio 2002).

Nell'estratto del decreto citato in epigrafe, riportato alla pag. 66 della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, nella prima colonna, dopo il titolo, e prima dell'elenco dei nominativi dei notai trasferiti, è inserita la seguente dicitura: «*Con decreto ministeriale del 12 dicembre 2001:*».

02A00223

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651009/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.